ANNO VI - N. 4

29-2 31-3 1960

IL MONTANARO d'Italia

QUINDICINALE DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

DIREZIONE e AMMINISTRAZIONE: Roma, Via R. Cadorna, 22 - Tel. 478.940
Scritti, fotografie, disegni, anche se non pubblicati, non si restituiscono.

Spedizione in abbonamento postale, Gr. II - Un numero L. 25 arretrato L. 40 - ABBONAMENTO ANNUO L. 600 - ESTERO L. 1000.

INSERZIONI: Concessionaria esclusiva per la Pubblicità; S.P.I.G.A. - Via Santa Maria della Valle, 4 - Milano - Tel. 861.512 - Tariffa: L. 50 a mm. alt. colonna

Prospettive per la 991

di DINO BELFIORE

In questi giorni, nei quali il piano di sviluppo dell'agricoltura italiana pone all'attenzione degli esperti e degli uomini tutti del settore i programmi di intervento a favore delle zone montane, si sta attivamente elaborando il progetto di modifica ed integrazione della legge 25 luglio 1952, n. 991, conosciuta meglio come legge della montagna.

Le modifiche in sede di proroga sono dettate essenzialmente dalla esperienza di questi anni di applicazione della legge e anche dalle vicende e dalle prospettive dell'agricoltura montana italiana, il cui ridimensionamento può derivare, se le modifiche saranno operanti, dalla legge stessa.

Nessuno può negare i benefici apportati dalla 991, anche se limitati dalla insufficienza dei finanziamenti e da alcune remore di carattere burocratico e fiscale.

Per fronteggiare le reali esigenze delle popolazioni montane del nostro paese è necessario eliminare quasi totalmente queste remore e garantire alla legge prorogata e modificata un sostentamento finanziario congruo e rispondente appieno alle intenzioni del legislatore.

Determinate iniziative possono essere incentivate dalla legge modificata, suscitando quei maggiori interessi che sono necessari perchè i risultati rispondano alle premesse.

Molti Enti e Istituti qualificati hanno in questi tempi concorso con precisi studi a suggerire le modifiche opportune; non si può dimenticare, anche per renderne giusta testimonianza, il lavoro svolto dalla Commissione Legislativa dell'U.N.C.E.M. che ha cercato di raccogliere tutte le esperienze suggerite da persone qualificate con una redazione completa della legge prorogata.

Non si può negare che la struttura di impostazione della legge 991 dovrà essere mantenuta, anche perchè non è possibile allo stato attuale modificare la legge esistente sostituendola con un testo unico di tutte le esigenze e di tutti i problemi della montagna italiana.

Se poi si pensa alle programmazioni a favore delle zone montane con le altre leggi vigenti si deve tener conto della necessità di mantenere inalterato il carattere fondamentale della legge 991, integrativa e non sostitutiva delle altre provvidenze.

E tale principio deve essere mantenuto integro anche nei confronti della programmazione del piano quinquennale di sviluppo agricolo per evitare che venga archiviata una legge così benefica per le zone montane e vengano meno quei finanziamenti che si prevedono aumentati nella proposta di legge prorogata.

Con tali premesse si è voluto eliminare per quanto possibile tutte le difficoltà, le lacune e le incongruenze delle norme vigenti, ispirandosi a criteri informatori, sensibilizzati dalle esperienze e dagli studi.

Il caposaldo fondamentale della legge resta ancora la delimitazione dei territori montani, per l'esistenza attuale di due elenchi di territori fra loro simili, ma non uguali, che hanno determinato condizioni di disagio nelle popolazioni e in particolare nei Comuni della nostra montagna; i molteplici e complessi criteri oggi in vigore hanno determinato una artificiosa dilatazione delle regioni di montagna con conseguenze controproducenti contro l'interesse stesso delle popolazioni residenti.

Favorire il processo di sviluppo economico e sociale di zone sottosviluppate quali le zone montane presuppone una accorta ricerca dei confini che siano strutturalmente rispondenti alle finalità che si vogliono perseguire con una politica di interventi e di sistemazione.

Altro grave problema si presenta in riferimento ai mutui e ai contributi previsti dalla legge per gli operatori dei territori montani. Specialmente per i mutui si devono studiare formule di incentivo in modo che il ricorso al mutuo diventi fondamentale per il potenziamento delle aziende agricole montane: può diventare il mutuo uno strumento veramente adatto per poter realizzare positive iniziative e per compiere notevoli opere.

Un potenziamento dei Consorzi di prevenzione e di bonifica montana, con adeguati finanziamenti può rappresentare per molte valli la via della soluzione più razionale dei problemi che le assillano; la compilazione di precisi piani generali di bonifica può favorire la soluzione di alcuni problemi molto importanti per la vita valligiana. Se si tiene conto dell'ambiente fisicamente ed economicamente depresso nel quale operano generalmente i Consorzi di Bonifica Montana e i Consorzi di prevenzione non sfugge anche al profano la importanza di queste iniziative, che sono state sollecitate da più parti specie laddove non si è proceduto ancora alla classificazione o alla riclassifica in Comprensorio di Bonifica Montana e laddove esistono situazioni p e d o l o g i c h e economiche strutturali veramente povere.

Si deve considerare ancora estremamente importante il finanziamento dodecennale della 991; senza ricorrere a miracolistiche proposte che difficilmente potrebbero trovare corrispondente inquadramento nel bilancio dello Stato, non si può certamente pensare ad uno stanziamento pari a quello attualmente previsto: sarebbe una evidente soffocazione delle prospettive derivanti dalla nuova legge; sarebbe la prima grave difficoltà frapposta sulla strada di una efficace ed operante legge a favore della montagna.

Se al finanziamento si aggiunge la possibilità della costituzione di un fondo di rotazione sui mutui le prospettive di fare fronte alle richieste aumenteranno notevolmente.

Noi ci auguriamo che le proposte elaborate abbiano ad essere accolte dalla legge che i due rami del Parlamento dovranno approvare a tempo debito; si sarà compiuto certamente con questo un atto positivo di saggia politica montana.

IL 17 MARZO A ROMA IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'U.N.C.E.M.

La Giunta Esecutiva dell'Unione nella seduta del 19 febbraio ha disposto la convocazione del Consiglio Nazionale per il giorno 17 marzo a Roma, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Esame del piano di sviluppo agricolo (Piano Verde);

3) Proposte di proroga e modifica della legge 25 luglio 1952, n. 991;

4) Conto consuntivo 1959.

A REGGIO EMILIA

Costituita la giunta regionale della montagna emiliana

In attuazione di quanto deliberato dalla Giunta Esecutiva dell'UNCEM, si è costituita la Giunta Regionale della Montagna emiliano-romagnola, che ha tenuta la sua prima riunione di insediamento il 20 febbraio presso la Camera di Commercio.

Erano presenti: il dottor Pezza, Segretario Generale dell'Unione, anche in rappresentanza del Presidente, sen. Giraudo; il geometra Piazzi, membro della Giunta Esecutiva; i Consiglieri Nazionali cav. Provini sig. Stazzoni e sig. Zanelli; l'On. Marconi, Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Tresinaro-Secchia; il Prof. Pagliarini, rappresentante dell'Unione delle Provincie Emiliane; il dr. Zuccolini in rappresentanza dell'Ispettorato regionale delle Foreste; il Segretario della Camera di Commercio di Reggio Emilia, in rappresentanza del Presidente Dottor Grasselli; ed il Presidente del Consorzio B.I.M. dell'Enza, sig. Maggiali, del Taro, avvocato Barbieri, del Parma, dr. Pizzati.

In questa sua prima riunione, la Giunta ha innanzitutto esaminato la sua composizione ed i suoi compiti. Premesso che essa dovrà agire in campo regionale come un organo decentrato dell'UNCEM, e quindi non necessita di un suo particolare statuto che la costituisca giuridicamente, la Giunta si è prefissa di perseguire nella Regione gli stessi fini dell'Unione, e li ha così sintetizzati in un documento approvato all'unanimità:

a) promuovere la costituzione dei Consigli di Valle, dei Consorzi di bacino imbrifero montano e degli altri organismi a carattere consortile e cooperativo che possano favorire lo sviluppo economico e sociale delle zone montane della Regione;

b) promuovere il coordinamento dell'attività nei vari Enti montani;

c) sollecitare le collaborazioni degli Enti provinciali e regionali con gli Enti montani, per potenziarne la capacità di intervento;

d) promuovere studi e ricerche atti a consentire una migliore conoscenza della situazione dell'economia montana regionale e la redazione di coordinati piani di sviluppo delle singole Zone;

e) richiedere agli Organi dell'UNCEM gli interventi presso le Autorità centrali che saranno riconosciuti necessari per il migliore assetto economico e sociale della montagna regionale.

Per quanto riguarda la sua composizione, la Giunta ha ritenuto che di essa debbano essere chiamati a far parte di diritto:

a) i Membri della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale dell'UNCEM, eletti nella Regione;

b) i Presidenti dei Consigli di Valle e delle Comunità montane, dei Consorzi BIM, dei Consorzi di Bonifica Montana, e degli altri Enti o Istituti operanti nella montagna emiliano-romagnola ed aderenti all'UNCEM;

c) i rappresentanti dell'Ispettorato Regionale delle Foreste di Bologna, dell'Unione Regionale delle Provincie Emiliane, della Camera di Commercio di Reggio Emilia, anche in rappresentanza delle altre Camere della Regione;

d) il Segretario Generale dell'UNCEM.

Alle sue riunioni, la Giunta può invitare i tecnici e gli esperti che crederà opportuno.

A presiedere la Giunta è stato chiamato il Geometra Piazzi, nella sua qualità di Membro della Giunta Esecutiva dell'UNCEM.

Dopo un primo esame della situazione organizzativa della montagna regionale, la Giunta si è aggiornata al 25 marzo. La riunione si terrà a Borgotaro, ed avrà lo scopo di esaminare la situazione della provincia di Parma; su tale argomento, l'avv. Barbieri è stato invitato a presentare una relazione. Altra relazione verrà tenuta dal geometra Piazzi, sui lavori della Commissione Tecnico-legislativa dell'UNCEM, per la parte che può maggiormente interessare il futuro funzionamento della Giunta.

Voto plurimo al Senato

Si è discusso al Senato il 16 febbraio il disegno di legge « Abolizione del voto plurimo nei Consorzi di bonifica », d'iniziativa del Senatore Spezzano.

Nella discussione sono intervenuti i Senatori Militerni, Spezzano, Carelli, Milillo e Monni, ed è stato approvato dalla maggioranza il rinvio della discussione del disegno di legge.

E' sembrato infatti più opportuno esaminare la proposta in sede di discussione della riforma dei Consorzi di bonifica, riforma prevista dal piano di sviluppo per l'agricoltura per la quale il Governo ha chiesto la delega legislativa.

Parliamo dell'ANAF

In un precedente articolo, pubblicato su questo foglio nel settembre scorso, abbiamo fatto alcune considerazioni negative sulla proposta di legge presentata alla Camera dagli Onorevoli Simonacci e Fracassi, in merito alla costituzione di una Azienda Nazionale Autonoma Forestale — ANAF. In tale articolo, avevamo giudicato negativamente il progetto, principalmente in quanto vedevamo n e l l a progettata ANAF una lesione di quei principi generali di politica montana sempre sostenuti, dall'Uncem, quali la tutela delle autonomie locali e la necessità di proseguire sulla via del decentramento.

Non avevamo esaminata la proposta dal punto di vista tecnico-forestale, in quanto esulante dalle nostre competenze; anzi avevamo testualmente scritto: « Per noi non si tratta di esaminare se un'Azienda Nazionale Autonoma Forestale otterrebbe risultati peggiori o migliori di quelli che potranno ottenere le Amministrazioni Comunali, le Aziende Speciali ed i Consigli di Valle: possiamo anche ammettere che i risultati sarebbero migliori ». Non solo, ma avevamo pienamente consentito con gli Onorevoli presentatori su alcune considerazioni da essi fatte in sede di relazione alla proposta, in cui si rilevava la necessità di un migliore assestamento e di una tecnicamente migliore gestione di una notevole parte dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni.

Riteniamo oggi opportuno riprendere, anche se brevemente, l'argomento in quanto numerosi pervengono all'UNCEM ordini del giorno e voti che Comuni, Provincie, Camere di Commercio, Enti montani hanno approvato e che unanimemente esprimono parere contrario a che il Parlamento approvi la proposta di legge costitutiva dell'ANAF.

Inoltre, abbiamo preso visione di due pubblicazioni che vengono a confortare il parere negativo da noi espresso e vengono a completare il nostro pensiero, in quanto la critica in esse contenuta viene basata su motivi di ordine strettamente tecnico, che non possono essere facilmente confutati o, tanto meno, disattesi in quanto sono dovuti alla penna di due tra i più noti studiosi di economia montana e di scienza forestale: i professori Generoso Patrone e Romualdo Tifone.

Della pubblicazione del professor Patrone riportiamo integralmente quello che ci pare uno degli argomenti fondamentali che ci convincono come sia tecnicamente non raggiungibile il fine propostosi dall'ANAF: quello di una gestione razionale dei boschi e la contemporanea formazione di una ingente riserva di materiali legnosi. « I boschi dei comuni — scrive il prof. Patrone — sono, non c'è dubbio alcuno, in non buone condizioni produttive: i continui e intensi tagli a cui quasi tutti sono sottoposti da decenni ne hanno ridotto la produttività e quindi i redditi. Anche oggi da questi boschi si ultilizza qualche cosa più dell'incremento, più del reddito, espresso in termini di massa legnosa; ancora oggi quindi la provvigione, il capitale legnoso tende, sia pure lentamente a mettersi e con la provvigione i turni (boschi coetanei)e i diametri di maturità (boschi disetanei): la produttività si contrae sempre più e la difesa idrogeologica affidata ai boschi diventa meno efficiente.

Tuttavia, l'opera di ricostituzione non si può esaurire in 10 o 20 anni: se la provvigione legnosa media per ettaro è, come tutti riconoscono, minore da 2-5 a 3-5, in media 1-2, di quella che la stazione consente, ne consegue che anche sospendendo qualsiasi utilizzazione il deficit di provvigione — per la rigidità delle leggi dell'accrescimento dei boschi — non potrebbe venire colmato, se non in trenta anni, mentre se le utilizzazioni vengono solo ridotte entro ragionevoli limiti occorreranno non meno di 50-60 anni per poter ottenere dai boschi comunali quel prodotto che la specie legnosa e la stazione consentono di ottenere quando venga attuata una selvicoltura razionale.

E allora come la nuova Azienda può conciliare fra loro, per lo meno per i prossimi cinquanta anni, con una gestione razionale dei boschi, la formazione di una ingente riserva di materiali legnosi (Relazione n. 4) ed una più efficiente difesa dalle piene, dalle inondazioni e dalle frane dei terreni boscati di montagna, l'una e l'altra collegate ad un aumento della provvigione legnosa e quindi ad una contrazione sensibile delle utilizzazioni e assicurare, nel contempo, ai proprietari redditi più larghi. Relazione n. 5), quando le entrate della nuova Azienda sono costituite (Relaz. n. 8) per la quasi totalità dai proventi delle vendite dei boschi stessi? ».

Altrettanto convincenti ci paiono le critiche che riguardano la possibilità di far fronte alle spese del personale dipendente dalla Azienda (4.000 unità) con i previsti 2.750 milioni; così pure la possibilità di poter esplicare, con tale personale, « una Direzione tecnica veramente fattiva, capace di utilizzare nel modo più saggio e più economico i boschi, di seguire e dirigere tutte le operazioni culturali e rendere produttivo ogni angolo di terreno.

Ci fa piacere che l'autore condivida anche il nostro punto di vista sulla necessità di difendere le autonomie comunali e le funzioni degli amministratori comunali. Parrebbe, però, dalle conclusioni del prof. Patrone, che per ovviare agli inconvenienti giustamente segnalati dagli Onorevoli proponenti in sede di relazione, non resti che « potenziare, in modo adeguato » l'Amministrazione forestale. Tutto sta ad intenderci sul significato dell'inciso « in modo adeguato »: siamo anche noi, e sempre lo abbiamo sostenuto, del parere che occorra adeguare convenientemente gli organici del Corpo Forestale dello Stato; però, soltanto dei tecnici forestali in montagna oggi non sono sufficienti. Occorrono esperti nel campo economico, che possano indirizzare i montanari ad una più conveniente produzione, conservazione e vendita dei prodotti a seconda delle risultanze di più ampie indagini e ricerche di mercato; occorrono esperti in materia giuridica, per costituire sicure guide nell'intrico notevole delle leggi esistenti onde consentire

LUIGI PEZZA

(Continua in 8ª pag.)

Una prova di buona volontà per tutte le zone depresse

(nostro servizio particolare)

L'Assemblea dei poteri locali nella sua Commissione Economica e Sociale ha affrontato un problema molto importante per il processo di miglioramento delle regioni sottosviluppate in base alla relazione presentata dal francese on.le Pisani.

Si deve sottolineare l'importanza delle risoluzioni adottate perchè costituiscono la base sicura per iniziare e favorire il processo di miglioramento di zone particolari dell'Europa, fra le quali vanno considerate in primo luogo proprio le zone montane.

E' per questo, in base alle esperienze acquisite e vissute che i membri della delegazione italiana, affiancati e sostenuti dai membri di tutte le delegazioni presenti a Strasburgo hanno considerato indifferibile una risoluzione sulla mozione di zona o regione da prendere in considerazione per lo sviluppo equilibrato della Comunità Europea, considerando che sino ad oggi la nozione di zona o di regione ha dato luogo a malintesi e alla necessità di una definizione più precisa.

La decisione della conferenza di riservare il termine regione o zona a quello insieme territoriale meno vasto dell'estensione territoriale dello Stato, insieme territoriale nel quale gli uomini hanno interessi comuni di natura diversa e nel quale esistono vincoli di natura geografica, storica, economica, sociale e in qualche caso di natura dialettale, vincoli che originano un sentimento comune di appartenenza a un determinato modo di vita, è una decisione che risponde pienamente alle nostre aspettative e sancisce in chiave europea l'aspirazione più volte da noi espressa di identificare la zona agli effetti di una azione di progresso economico e sociale al di fuori e al di sopra dei rigidi confini amministrativi in uno spirito di comunità che tragga la sua ragione d'essere da quegli interessi specifici così ben precisati dalla risoluzione della conferenza europea dei poteri locali.

Con l'affermazione della Commissione Economica Sociale di Strasburgo si riconferma lo spirito che ha animato la nostra azione e difesa e a favore delle zone montane.

Se poi accostiamo il problema della identificazione della zona il problema degli interventi che sulla stessa devono essere operati noi troveremo più valida l'affermazione di Strasburgo.

Ed è altrettanto confortante prendere atto che nella sua relazione l'on.le Pisani e nella discussione che ne è seguita i vari oratori, francesi, italiani, belgi, olandesi, e di altre nazioni, abbiano evidenziato nello ambito del complesso problema delle espansioni delle regioni meno sviluppate il problema delle regioni di montagna pedologicamente povere e situate al di fuori delle correnti dell'economia moderna.

Questa sensibilizzazione internazionale su un problema che lo Stato italiano che i poteri locali (Province, Comuni) l'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani hanno decisamente affrontato, suscitato nella sua importanza, nella sua urgenza, nella sua vastità è un sintomo che ormai al di là di tutte le frontiere il problema è un problema comune a molti uomini poveri, è un problema economico e sociale di rilevanza notevole, è un problema che sollecita per il progresso civile delle nazioni soluzioni tempestive ed adeguate.

L'aver finalmente posto di fronte ai poteri locali il problema della nozione di zona meno sviluppata, sottosviluppata, depressa significa aver geograficamente ed economicamente limitato un problema fra i più scottanti del nostro tempo anche perchè non dobbiamo assolutamente trascurano la base sicura per iniziare e favorire il processo di miglioramento di zone particolari dell'Europa, fra le quali vanno considerate in primo luogo proprio le zone montane.

A Strasburgo noi abbiamo ritrovato lo spirito che ha animato la nostra azione da molto tempo: la ricerca scrupolosa di confini agli interessi così vivi e così vitali delle genti montane; quei confine entro i quali noi desideriamo operare per la modifica delle strutture, per il coordinamente degli interventi legislativi per il progresso di quelle popolazioni, quello spirito che noi abbiamo sentito così forte e così incisivo proprio di questi giorni quattro anni or sono quando Ezio Vanoni pronunciava al Parlamento quel suo ultimo discorso pochi minuti prima di morire che resta il suo testamento più bello e lo stimolo più valido alle nostre coscenze di uomini che lottano per i montanari.

Pensare che oggi questo spirito alleggi almeno nelle enunciazioni ed è il fatto confortante dell'inizio di ogni azione, su base europea e di conforto all'opera che abbiamo intrapreso è lo stimolo a riordinare il nostro lavoro per far si che ogni nostro sforzo sia il più altamente produttivo possibile.

L'Europa ha un lungo cammino da compiere, forse molto difficile, irto di grandi e di piccoli ostacoli (specie se noi pensiamo all'Europa quale da noi auspicata e nella quale fortemente crediamo, non la piccola Europa dei sei o la media Europa dei quindici); l'Europa montana ha un lungo cammino da compiere, ma forse può essere meno irto di ostacoli e di difficoltà perchè esistono intangibili ed indispensabili interessi comuni di tutti i montanari siano essi abitanti delle Valli alpine o della foresta nera o delle Valli pirenaiche; interessi inscindibli e indilazionabili che se specialmente riferiti alle giovani generazioni si ritrovano tutti nella cornice di un progresso economico e sociale del quale tutti gli stati indistintamente sono ancora più o meno debitori alle popolazioni montane.

D. B.

Imposta sull'olio

Da molto tempo il problema dell'olio da una parte, e dell'ovicoltura dall'altra, è oggetto di appassionati dibattiti sia in Parlamento che su tutta la stampa nazionale, da quella a carattere scandalistico che in ogni bottiglia d'olio identifica il corpo di reato di una grande e micidiale mistificazione commerciale che attenta all'incolumità del cittadino, a quella, più seria, di carattere scientifico e economico che aspira alla soluzione di una crisi, travagliata e lunga, di un settore produttivo molto importante per l'economia italiana. Noi non vogliano entrare in merito all'argomento delle classificazioni, o roba di questo genere, per cui da parecchio tempo stanno attivamente lavorando i legislatori con l'ausilio dei tecnici competenti. Vorremmo solo ricordare ai molti amministratori comunali che più volte ci hanno posto dei quesiti in proposito che la applicazione dell'imposta di consumo sull'olio in nessun caso è obbligatoria. Si è fatta molta confusione intorno all'interpretazione della legge 703 del 2 luglio 1952. Da molte parti si è creduto e si crede che la possibilità di applicazione del terzo limite della sovrimposta fondiaria debba avere come condizione imprescindibile la contemporanea assoggettazione alla imposta di consumo, con le aliquote massime, di tutte le cose tassabili.

Ricordiamo perciò l'articolo 10 della succitata legge, sostitutivo dell'articolo 20 della legge 1175 del 14 settembre 1931, che concede la facoltà ai Comuni di applicare o meno, a prescindere da qualsiasi altra condizione (situazione di bilancio, vari limiti dell'imposta fondiaria, ecc), l'imposta di consumo su tutti quei prodotti che vanno sotto la voce «commestibili diversi» tra cui, con le conserve, frutta secca, miele, the ecc. ecc., vi è compreso l'olio di oliva. Diremo di più: i Comuni in questa estesa gamma di prodotti hanno la più ampia facoltà di scelta e di discriminazione tra i vari generi per l'esenzione o la applicazione del «dazio». Ma per quanto riguarda l'olio citeremo l'ultimo passo di una circolare del Ministero delle Finanze, on. Taviani, inviata in data 27 febbraio a tutte le autorità competenti ai fini di contribuire alla soluzione dell'annoso problema che, come dicevamo all'inizio di questo nostro breve discorso, è un grosso problema per la nostra economia, per i nostri produttori, per i nostri comuni, ma in particolar modo per i milioni di consumatori che oltre essere tutelati sulla genuinità del prodotto debbono avere lo stesso a prezzi accessibili in quanto è elemento indispensabile per una sana e completa dietetica. La circolare ministeriale tende oltrechè a chiarire sul piano giuridico ed interpretativo la legge comunale, a formulare un chiaro invito alla sensibilità dei nostri amministratori comunali perchè pongano l'attenzione su questo problema. Essa all'ultimo capoverso così conclude: «I Comuni possono non comprendere l'olio di oliva nella propria tariffa delle imposte di consumo, così come in ipotesi possono non comprendere qualsiasi commestibile che non sia tassabile sotto altra specifica voce... e perciò questo Ministero, stante la ben nota precaria situazione in cui versa l'ovicoltura, ritiene di dover invitare gli organi di controllo ad assecondare le iniziative delle amministrazioni comunali intese a non deliberare, ovvero a revocare la tassazione dell'olio d'oliva».

S. Olimpio

L'I.G.E. sul legname resinoso da opera

Il trattamento fiscale dei contratti relativi al legname resinoso da opera ha dato luogo a numerose controversie tra la Guardia di Finanza, le Intendenze, i Comuni, i commercianti e gli industriali del legname in sede di applicazione dell'imposta I.G.E., e ne è sorta una varia serie di contestazioni di reati contravvenzionali.

Le differenze riscontrate dalla Finanza sulle fatture tra il versamento I.G.E. in base alle denunzie agli Uffici del Registro per il prezzo di macchiatico del legname resinoso da opera e lo importo complessivo di fattura per prezzi globali superiori a quello di macchiatico vennero sottoposte a penalità, pretendendosi la corresponsione dell'aliquota condensata del 9% sull'intero importo.

Interessato in proposito, il Ministero delle Finanze con nota 10 ottobre 1959 delle Tasse e Imposte indi del 16-6-1958, ha precisato che le differenze risultanti in fattura tra il prezzo di macchiatico denunciato ai fini dell'applicazione del tributo sull'entrata «una tantum» in base allo speciale regime impositivo in vigore per il legname resinoso da opera, ed il prezzo effettivamente corrisposto, devono seguire il trattamento fiscale della aliquota del 9% se addebitate globalmente col prezzo della merce; mentre invece scontano il tributo dovuto per la effettiva natura della spesa qualora vengano conteggiate distintamente dal prezzo del legname le spese di lavorazione, di trasporto e di altri accessori.

La fisionomia del trattamento fiscale del legname resinoso da opera riveste particolare importanza per le vendite che effettuano i Comuni al pubblico incanto. Quali infatti le aliquote I.G.E. da applicarsi in tale sede, e quali gli importi da sottoporre a tributo?

Le precisazioni del Ministero sono opportune e chiare.

Per il primo quesito le fatture riferentisi agli atti di acquisto presso i produttori di legname, nel nostro caso i Comuni, scontano il tributo in base all'aliquota condensata del 9% sul prezzo globale addebitato allo acquirente, anche se tale prezzo è ben superiore a quello di macchiatico, a meno che l'addebito di questo maggior prezzo concerna spese di lavorazione, di trasporto od altre, indicate distintamente sulla fattura.

Circa il secondo quesito, è indubbio che il prezzo della vendita del legname effettuata dal Comune a pubblico incanto è quello che risulta dall'esperimento d'asta. Il quale di norma è superiore al prezzo-base di incanto, fissato dal venditore sia in relazione al prezzo di macchiatico vero e proprio sia delle spese accessorie.

Perciò applicando i principi chiarificatori posti dalla Direzione Generale delle tasse e imposte indirette sugli affari del Ministero delle Finanze, sarà dovuto il tributo I.G.E. nell'aliquota «una tantum» del 9% sul prezzo complessivo risultante dal verbale definitivo di aggiudicazione del pubblico incanto, qualora ivi sia indicato un prezzo unico. Se invece l'aggiudicazione verrà effettuata in base a prezzi distintamente stabiliti — per legname, per spese di trasporto, di lavorazione, di asta, ecc. — allora il tributo con la aliquota condensata del 9% graverà soltanto sul prezzo del legname, mentre le altre voci che valgono a determinare il prezzo globale di aggiudicazione corrisponderanno l'I.G.E. in base alla normale aliquota del 3%.

a.v.t.

GOVERNO E MONTAGNA

Piano Verde

Un notevole rilievo verrà dato, nell'ambito del Piano Verde, alla cooperazione tra gli imprenditori agricoli. A parere del Ministero dell'Agricoltura purché le imprese agrarie, specie se piccole, possanó elevare al massimo la loro potenzialità economica — riferisce «ARI-AGRICOLA» — occorre una organizzazione cooperativistica estesa a vasto raggio. In tal modo le imprese agrarie singole, piccole imprese in particolare, verranno completate ed integrate con la cooperativa, grande impresa, realizzando in complesso condizioni ottimali di produzione.

Capo Famiglia

E' stata chiarita da parte del Ministero del Lavoro l'importante e delicata questione relativa alla definizione del capo famiglia ai fini della assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni

Fino ad ora, stante la urgenza di applicare la legge, l'attribuzione della qualifica di capo famiglia è stata effettuata sulla base dei certificati anagrafici ed ha dato luogo a vari inconvenienti, tra i quali quello di ritenere capo famiglia il più anziano del nucleo familiare in vista dell'immediato conseguimento del diritto alla pensione.

Al riguardo il Ministero ha chiarito che, nel caso dei coltivatori diretti, il capo famiglia dovrà essere individuato in quel componente del nucleo familiare che possa vantare una delle qualifiche giuridiche espressamente contemplate nell'art. 2 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, e cioè i titolari delle aziende.

Per quanto riguarda i coloni e mezzadri il capo del rispettivo nucleo familiare dovrà essere individuato nel titolare del rapporto di colonia o mezzadria, comunemente denominato «capoccia», «reggitore» ecc.

Movimento Cooperativistico

Nell'ambito del Piano Verde, il Ministero suggerisce che la formazione di un solido movimento cooperivistico può essere conseguito anche assecondando le tendenze associative che spontaneamente si manifestano ed utilizzando i risparmi che i singoli agricoltori riescono a destinare alle attività comuni.

A parere del Ministero dovrà essere facilitata la formazione di organismi di secondo grado, derivanti dalla associazione dei problemi che per la loro entità, esorbitino dall'ambito delle organizzazioni di primo grado.

Nelle zone depresse, dove è più scarso lo spirito associativo, lo Stato potrà intervenire eventualmente costruendo in proprio le attrezzature e sollecitando il movimento cooperativistico destinato ad utilizzarle.

Organizzazione economica

L'apposito Comitato confederale per l'organizzazione economica dell'agricoltura — creato dal recente Consiglio della Confragricoltura — ha iniziato i suoi lavori a Palazzo della Valle.

Il Comitato, composto da eminenti e qualificati esponenti di tutti i settori economici interessati, è stato insediato dal Direttore Generale della Confragricoltura Conte Zappi-Recordati, che ha presieduto i lavori illustrando i vari aspetti dei problemi relativi alla difesa economica della produzione agricola anche in relazione alle necessità derivanti dalla entrata in vigore del Trattato della Comunità Economica Europea, e delineando l'evoluzione delle diverse forme organizzative che tale difesa ha assunto dopo la liquidazione dei cessati onti economici dell'agricoltura.

Egli ha sottolineato come nell'attuale momento si renda indispensabile l'accordo tra le varie forze che operano in agricoltura per la realizzazione della nuova organizzazione economica dell'agricoltura — organo di confluenza delle categorie agricole ed espressione genuina dei loro interessi economici — che potrà assumere dirette responsabilità e agire senza interferenze di organi cui spetta il solo compito di orientamento e di guida.

Ha inoltre auspicato che alla nuova organizzazione economica costituita su base volontaristica e specializzata per settori produttivi — che abbia raggiunto un adeguato livello organizzativo — siano anche delegati, da parte delle competenti Autorità di Governo, i compiti affidati in passato alle organizzazioni obbligatorie per quanto riguarda la difesa degli allevamenti e delle colture contro le cause avverse.

Il Direttore Generale della Confagricoltura ha concluso confermando la necessità che gli organismi economici nazionali, che saranno costituiti in tale spirito, siano chiamati a determinare, in stretto collegamento con le due grandi Organizzazioni sindacali dell'agricoltura italiana e con i competenti organi di governo, le linee programmatiche della difesa economica dei singoli settori produttivi.

IL MONTANARO d' Italia

Il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura nel testo integrale approvato dal Consiglio dei Ministri

TITOLO I - Le disposizioni generali

CAPO I - Le finalità e le direttive d'intervento

ART. 1. - FINALITA' DELLA LEGGE. — E' autorizzata l'attuazione per lo sviluppo economico-sociale della agricoltura, da realizzare promuovendo la formazione ed il consolidamento di imprese efficienti e razionalmente organizzate, in specie di quelle a carattere familiare, l'incremento della produttività e della occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e la elevazione dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali, l'adeguamento della produzione agricola alle richieste dei mercati interni ed internazionali, anche mediante riconversioni colturali, la stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli.

Il suddetto piano di interventi statali, per il complessivo importo di lire 550 miliardi, in aggiunta agli stanziamenti previsti da leggi speciali, sarà attuato nel quinquennio dall'esercizio finanziario 1960-61 all'esercizio 1964-65, secondo le modalità e nei limiti di autorizzazione di spesa di cui agli articoli successivi.

—**ART. 2. - PIANO QUINQUENNALE.** — In relazione alle finalitià che il piano quinquennale di sviluppo intende perseguire a termini dell'art. 1 ed in conformità alle direttive che saranno annualmente determinate in applicazione dell'articolo 3, il ministro per l'Agricoltura e le Foreste è autorizzato ad assumere iniziative e ad attuare programmati interventi diretti a:

— istituire un servizio di indagine per il permanente e sistematico accertamento dei fenomeni di mercato ed un parallelo articolato servizio di informazione e di orientamento per gli operatori agricoli;

— potenziare la sperimentazione agraria, adeguandone i mezzi strumentali ed i programmi di ricerca applicata;

— incrementare l'attività dimostrativa e di assistenza tecnica in stretta correlazione alle acquisizioni sperimentali ed alle tendenze di mercato;

— promuovere un ampio processo di ammodernamento delle strutture ed attrezzature aziendali ed interaziendali, con particolare riguardo a quelle connesse a piani di riconversione produttiva e di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, mediante idonei incentivi soprattutto rivolti ad ampliare l'area di trasformazione fondiaria ed agraria nelle zone depresse e nelle aziende familiari, nonchè a sviluppare la pratica irrigua e le reti di approvvigionamento idrico ed elettrico;

— intensificare l'attività di miglioramento delle produzioni di pregio e di difesa delle colture dalle cause nemiche;

— agevolare ed accelerare il risanamento e l'incremento del patrimonio zootecnico ed i connessi lavori di riassetto colturale, mediante particolari coordinate agevolazioni contributive e creditizie;

— accrescere la meccanizzazione anche nelle piccole aziende;

— ridurre i costi di esercizio mediante la provvista di capitali a basso costo di interesse, soprattutto a favore di cooperative e di piccole e medie imprese impegnate in attività di trasformazione;

— valorizzare la produzione agricola agevolando la costruzione e la gestione di impianti di lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli organizzati su base cooperativa e provvedendo anche alla diretta costruzione di impianti similari di interesse nazionale, nonchè a favorire la costituzione di scorte e la regolare immissione dei prodotti sui mercati in periodi di sfavorevole congiuntura.

Nell'ambito delle finalità del piano quinquennale, il ministro per l'Agricoltura e le Foreste è altresì autorizzato, secondo le norme di cui agli articoli seguenti, ad attuare gli interventi previsti per i settori della bonifica e della irrigazione, nonchè quelli concernenti la formazione ed il consolidamento della proprietà contadina anche nei comprensori di riforma fondiaria.

ART. 3. - DIRETTIVE DI INTERVENTO. — Il ministro della Agricoltura e le Foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura, determina annualmente le direttive per attuare, in modo organico e coordinato, le iniziative e gli interventi di cui all'articolo 2, avuto riguardo alle situazioni regionali. Sui criteri informatori di dette direttive sarà preventivamente sentito il parere del Comitato Internazionale della Ricostruzione.

Ai fini della determinazione delle direttive di cui al comma precedente, quando si tratti di problemi di particolare interesse locale, il Consiglio superiore può sentire commissioni regionali e provinciali, all'uopo nominate dal ministro per l'Agricoltura e le Foreste, presiedute dai capi degli uffici periferici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e composte da rappresentanti degli Uffici statali interessati, delle Organizzazioni sindacali, di organismi locali, nonchè da tecnici ed esperti.

Del Piano quinquennale per lo sviluppo della agricoltura sono state pubblicate dalla stampa diverse versioni. Anche dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, accanto al comunicato ufficiale sono circolate versioni non autorizzate e quindi successivamente smentite. « Il Montanaro di Italia », con « Il Globo » e « Il Sole », è ora in grado di pubblicare il testo integrale del documento approvato dal Consiglio dei Ministri, quale sarà presentato alla definitiva, approvazione delle Camere.

CAPO II - Censimento generale dell'agricoltura

ART. 4. - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. — Per la esecuzione del primo censimento generale dell'agricoltura è concesso all'Istituto Centrale di Statistica un contributo straordinario di lire 2.500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61.

Con decreto del Presidente del Consiglio sarà fissata la data di effettuazione del censimento medesimo.

TITOLO II - Per l'incremento della produttività in agricoltura

CAPO I - Provvedimenti per la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione e l'assistenza tecnica

ART. 5. - RICERCHE DI MERCATO. — E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo 500 milioni, in ragione di lire 300 milioni per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65, allo scopo di effettuare in modo sistematico e continuativo indagini sui mercati, per seguirne l'andamento e per fornire agli imprenditori agricoli adeguate informazioni sulla evoluzione dei consumi interni e sulla situazione dei mercati internazionali, nonchè per predisporre tempestivamente gli interventi da esplicare in difesa della produzione agricola da eccezionali sfavorevoli congiunture.

ART. 6. - RICERCA APPLICATA E SPERIMENTAZIONE PRATICA. — E' utorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, al fine di consentire l'erogazione di contributi e spese per l'incremento di particolari attività della ricerca e della sperimentazione agraria a fini applicativi, per la concessione di borse di studio e per dotare le stazioni agrarie di campi sperimentali di prova, di edifici e di attrezzature tecnico-scientifiche occorrenti, nonchè per diffondere i risultati della sperimentazione.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria mediante la creazione di istituti nazionali di sperimentazione, per grandi settori di attività agricola e zootecnica, nonchè per la trasformazione delle attuali stazioni sperimentali agrarie in istituti nazionali. La creazione e la trasformazione anzidette saranno disposte tenendo conto dei principi generali informatori della materia. Con i compiti dei nuovi istituti nazionali saranno coordinati quelli delle stazioni sperimentali agrarie non trasformate. Gli istituti e le stazioni avranno sede nelle zone dove è prevalente lo esercizio di attività corrispondenti al settore oggetto dei rispettivi specifici compiti di ricerca. Le spese occorrenti per l'attuazione di tale riforma graveranno sugli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e sulle ordinarie disponibilità di bilancio per la sperimentazione agraria.

ART. 7. - ATTIVITA' DIMOSTRATIVA ED ASSISTENZA TECNICA. — E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'erogazione di contributi e spese diretti a promuovere, potenziare e coordinare le attività del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e di enti, associazioni ed istituti, volte alla preparazione ed all'aggiornamento di tecnici agricoli e di agricoltori, nonchè le iniziative a carattere dimostrativo e divulgativo connesse ai nuovi compiti che l'agricoltura è chiamata a svolgere nel campo della riconversione agricola e della cooperazione internazionale.

CAPO II - Provvedimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle aziende

Sez. 1: Contributi e mutui per opere di miglioramento fondiario

ART. 8. - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. — Per le opere da eseguire in aziende di collina ricadenti in territori a rilevante depressione economica, da delimitare con decreto del ministro per l'Agricoltura e le Foreste o quando si tratti di opere di particolare onerosità o di notevole interesse sociale anche per l'occupazione di mano d'opera, i limiti del sussidio statale, previsti dal primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere elevati fino al 38 per cento ed al 43 per cento della spesa.

Nelle predette ipotesi, per la piccola proprietà contadina, il limite del sussidio statale può essere elevato sino al 50 per cento della spesa.

E' autorizzata la spesa di lire 90 miliardi, in ragione di lire 18 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale, ai termini del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9. - CONTRIBUTI SUI MUTUI. — Per i prestiti de i mutui concernenti le opere di miglioramento fondiario previste dall''articolo 3 della legge 5 luglio 1938, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, ed assistite dai benefici previsti dalla presente legge, nel quadriennio al 1960-61 al 1964 165 il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 4 per cento e, per i territori indicati al primo comma dell'art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nella misura del 3 per cento.

Tali misure — che si applicano anche per il periodo di preammortamento non superiore a due anni — **sono, rispettivamente, ridotte al 3,50 per cento ed al 2,50 per cento, qualora le operazioni riguardino la piccola proprietà contadina ovvero aziende ricadenti in territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il concorso dello Stato per le operazioni previste dal presente articolo e calcolato in conformità di quanto stabilito al successivo art. 33.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni in ciascun esercizio dal 1960-61al 1964-1965 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui di miglioramento fondiario.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.000 milioni nell'esercizio 1061-62; 1.500 milioni nel 1962-63; 2.000 milioni nel 1963-64; 2.500 milioni negli esercizi dal 1964-65 al 1991-92; 2.000 milioni nel 1992-93; 1.500 milioni nel 1933-34; 1.000 milioni nel 1994-95 e lire 500 milioni nel 1995-96.

ART. 10. - CONTRIBUTI PER LE CASE DI COLTIVATORL DIRETTI. — E' autorizzata la spesa di L. 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi, per ciascun esercizio finanziario dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi, a norma dell'artitolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, numero 215, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di fabbricati rurali destinati ad abitazioni di piccoli proprietari coltivatori diretti, ivi compresi i servizi e gli impianti accessori, nonchè i vani per uso aziendale e per il ricovero del bestiame e degli attrezzi.

ART. 11. - CONTRIBUTI PER LA IRRIGAZIONE. — Per la costruzione di laghetti artificiali e relativi impianti di irrigazione e fertirrigazione è autorizzata la spesa di L. 15 miliardi, in ragione di L. 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di sussidi in conto capitale nella misura prevista dalla legge 18 dicembre 1959, n. 1117.

Il limite del sussidio previsto al precedente comma, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, quando alla irrigazione è interessata una pluralità di aziende contadine o quando la sperficie irrigabile di ciascuna azienda non è superiore ad un quinto dell'intera superficie irrigabile, può essere elevato fino al 60 per cento e, **nei territori** indicati al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè in quelli **classificati ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.**

ART. 12. - CONTRIBUTI PER OPERE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ED ELETTRICO. — Per la costruzione di acquedotti e di elettrodotti rurali, ivi comprese le cabine di trasformazione ed i macchinari elettrici di utilizzazione del**l'energia e le reti di adduzione e distribuzione fino alle abitazioni, ancorchè ricadenti in territori non classificati comprensori di bonifica integrale e di bonifica integrale e di bonifica montana, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, possono essere concessi sussidi nella spesa sino al 75 per cento e, per i territori di** cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sino all'87,50 per cento, in conformità di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 7 del citato R. D. n. 215.

Ai maggiori benefici di cui al presente articolo sono ammesse le opere a servizio di una pluralità di aziende agricole ed interessanti una popolazione non inferiore a 200 abitanti residente anche in borgate rurali, in un raggio non superiore a 750 metri o, **quando trattasi di territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio '52, numero 991, in un raggio non superiore ad un chilometro.**

ART. 13. - MODIFICHE ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, n. 949. — Il termine del 30 giugno 1964, previsto dagli articoli 6, 10 e 11 della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante agevolazioni creditizie per l'acquisto di macchine agricole e per la costruzione di impianti irrigui e di edifici rurali, è prorogato al 30 giugno 1969.

La durata di ammortamento delle operazioni di credito destinate ad opere di irrigazione ed alla costruzione di edifici rurali, stabilita in anni 6 e 12 dall'articolo 11, primo comma, lettere b) e c) della legge suddetta, è elevata, rispettivamente, a 80 e 20 anni per i contratti di mutuo stipulati nel quinquennio dal 1969-61 al 1964-65.

Con atti aggiuntivi saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate ai termini dell'articolo 7 della stessa legge.

ART. 14. - CONTRIBUTI E MUTUI PER OPERE DI MIGLIORAMENTO IN MONTAGNA. — E' autorizzata la spesa di L. 40 miliardi, in ragione di L. 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-'65, per la concessione di contributi e concorsi di cui agli articoli 3, 4, 5, 32 e delle anticipazioni di cui all'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Sez. 2: Contributi e mutui per il miglioramento delle produzioni, per la zootecnia e la meccanizzazione

ART. 15. - MIGLIORAMENTI DELLE PRODUZIONI PREGIATE. — E' autorizzata la spesa di lire 14 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-'65, per la concessione di contributi nella misura di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio '33, numero 215, per il miglioramento di produzioni pregiate, con particolare riguardo all'olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura.

I contributi saranno di preferenza concessi per il reinnesto con varietà pregiate, per il diradamento delle piantagioni esistenti, per l'acquisto e la messa a dimora di nuove piantine, per la trasformazione delle zone collinari di colture promiscue o sparse in colture specializzate, per il riordino e il risanamento di oliveti deperiti e la trasformazione di olivastreti ed olivastri sparsi, nonchè per l'impianto di vivai da parte di enti di colonizzazione, di associazioni di agricoltori, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

ART. 16. - DIFESA DELLE PIANTE DALLE CAUSE NEMICHE. — E' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun esercizio dl '60-'61 al 1964-'65, per spese dirette alla difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, nonchè per la concessione di contributi a cooperative, enti, associazioni, istituti e singoli agricoltori che attuino direttamente tale difesa.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 2 miliardi in ragione di lire 400 milioni per ciascun esercizio dal '60-61 al 1964-'65, per la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile in favore di enti ed associazioni di agricoltori, con preferenza alle Camere di commercio, industria ed agricoltura, per la costruzione di impianti e l'acquisto di attrezzature per la disinfestazione dei prodotti agricoli.

ART. 17. - PRESTITI E MUTUI PER LO SVILUPPO ZOOTECNICO. — Per la concessione del concorso dello Stato sui prestiti e mutui che gli istituti ed enti esercenti il credito agrario potranno concedere ad imprese agricole singole od associate, per l'attuazione di organiche iniziative di miglioramento e di sviluppo zootecnico, comprensive anche dei lavori di riconversione connesse o collegate, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

a) di lire 750 milioni in ciascun esercizio dal 1960-'61 al 1964-'65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti destinati all'acquisto di bestiame, di mezzi

Il Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

tecnici ed attrezzature avicole e zootecniche, nonchè alla esecuzione di lavori di riconversione colturale — ivi comprese le anticipazioni per la lavorazione e sistemazione del terreno, le concimazioni di base, l'acquisto di sementi e piantine — nello ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

b) di lire 300 milioni in ciascun esercizio dal 1960-'61 al 1964-'65 per la concessione del sussidio statale sui prestiti ed i mutui destinati alla esecuzione di opere di miglioramento ed all'acquisto di relative attrezzature per sviluppare e migliorare il patrimonio zootecnico, ivi compresa la costruzione di impianti per il deposito, la lavorazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti zootecnici.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste:

— per il limite di impegno di cui alla lettera a) in ragione di lire 750 milioni nell'esercizio 1960-61; 1.500 milioni nell'esercizio 1961-62; 2.250 milioni nell'esercizio 1962-63; 3.000 milioni nell'esercizio 1963-64, 3.750 milioni nell'esercizio 1964-65; 3.000 milioni nell'esercizio 1965-66; 2.250 milioni nell'esercizio 1966-67, 1.500 milioni nell'esercizio 1967-68 e 750 milioni nell'esercizio 1968-69;

— per il limite di impegno di cui alla lettera b) in ragione di lire 300 milioni nell'esercizio 1961-1962; 900 milioni nell'esercizio 1962-63; 1.200 milioni nell'esercizio 1963-64; 1.500 milioni dal 1964-65 al 1975-76; 1.200 900 milioni nell'esercizio '77- milioni nell'esercizio 1976-77; 78; 600 milioni nell'esercizio 1978-79 e 300 milioni nello esercizio 1979-1980.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari per le operazioni di finanziamento previste dal presente articolo effettuate nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, è stabilito, nella misura del 2 per cento, **e, per i territori** di cui al primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè per quelli **classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991, nella misura dell'1%**

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto all'articolo 33.

Le operazioni di finanziamento di cui alla lettera a) avranno durata non superiore ai 5 anni, quelle della lettera b) non superiore ai 15 anni.

Alle provvidenze di cui al presente articolo sono ammesse anche le operazioni di finanziamento compiute in applicazione della legge 8 agosto 1957, n. 777, posteriormente alla entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei prestiti e mutui è subordinta all'accertamento della congruità della spesa e della rispondenza tecnico-economica degli acquisti e dei lavori allo ordinamento produttivo della azienda ed alle sue possibilità di sviluppo, da eseguirsi a cura dell'Ispettorato provinciale della agricoltura, competente per territorio, il quale provvede anche ad attestare l'avvenuta esecuzione degli acquisti e dei lavori medesimi.

I prestiti per l'esecuzione di lavori di riconversione colturale previsti al presente articolo sono assistiti, per la loro durata, da privilegio legale e speciale conformemente a quanto disposto per i prestiti di conduzione dagli articoli 8, 9 e seguenti della legge 5 luglio 1928, numero 1760.

ART. 18. - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER LO SVILUPPO ZOOTECNICO. — E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la concessione di contributi, con preferenza a cooperative agricole, nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile — salva la maggiore aliquota prevista dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 — per lo acquisto di bestiame, specie se destinato permanentemente a nuclei di selezione ed a centri di allevamento nonchè per il miglioramento, nell'ambito del piano aziendale inizialmente approvato dall'Ispettorato provinciale della agricoltura.

Sono anche ammissibili a contributo le opere ed attrezzature necessarie al funzionamento di nuclei di selezione e di centri di allevamento e gli acquisti diretti alla costituzione o al miglioramento di allevamenti avicoli.

ART. 19. - CONTRIBUTI PER LA MECCANIZZAZIONE. — A piccoli imprenditori agricoli e loro cooperative, possono essere concessi, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, contributi per l'acquisto di macchine agricole motrici ed operatrici nella misura massima del 25 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, **elevabile sino al 35 per cento nei territori** indicati al primo comma dello articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e in quelli **classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991.**

La concessione del sussidio è subordinata all'adempimento previsto dal terzo comma dell'articolo 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Al riconoscimento del requisito di piccolo imprenditore agricolo provvede, secondo i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, cui compete la liquidazione del sussidio.

Per l'applicazione della norma di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

CAPO III - Provvedimenti per agevolare la conduzione aziendale

ART. 20. - CREDITO DI CONDUZIONE. — E' autorizzata la spesa di lire 20 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la concessione da parte di istituti ed enti esercenti il credito agrario di prestiti di conduzione ai termini dell'articolo 2, n. 1, della legge 5 luglio 1923, n. 1760 e al tasso d'interesse del 3 per cento, a favore di coltivatori diretti, singoli od associati, di cooperative agricole e di piccole e medie aziende in fase di trasformazione.

Resta a carico dello Stato la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'istituto od ente sovventore — al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie — e quello a carico delle ditte prestatarie nella misura prevista al precedente comma.

Alla liquidazione del concorso statale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto ed ente autorizzato, si provvede con decreto del ministro per l'Agricoltura e le Foreste sulla base di appositi rendiconti semestrali prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale, rimanendo l'istituto ed ente finanziatore responsabile dell'impiego delle somme erogate conformemente alle modalità che saranno previamente stabilite con decreto del ministro per l'Agricoltura e le Foreste di concerto con il ministro per il Tesoro.

L'importo del concorso statale attribuito a ciascun istituto od ente potrà essere accreditato anticipatamente nella misura massima del 50 per cento.

Sono considerati coltivatori diretti, piccole e medie aziende, gli imprenditori e le imprese che rispettivamente rispondono ai requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 5 del D.P. 17 ottobre 1952, n. 1317.

Per le cambiali agrarie rilasciate per i prestiti di esercizio contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, numero 1760, si applica la tassa fissa di bollo nella misura dello 0,10 per mille indipendentemente dalla loro scadenza e dalla durata dell'operazione.

CAPO IV - Provvedimenti per la valorizzazione della produzione agricola

ART. 21. - AGEVOLAZIONI PER LA COSTITUZIONE DI IMPIANTI COOPERATIVI ED INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. — Per la concessione di sussidi ai termini dell'art. 8 della presente legge, a favore di cooperative, di enti di colonizzazione quando gli imprenditori delle rispettive circoscrizioni non siano costituiti in cooperative, di consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario per l'acquisto, lo ampliamento, l'ammodernamento, la costruzione e la attrezzatura di impianti collettivi per la raccolta, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la diretta vendita al consumo di prodotti agricoli e zootecnici e relativi sottoprodotti, è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-1965.

Per gli impianti di cui al precedente comma può essere altresì concesso il concorso dello Stato sui mutui a tasso agevolato con fondi di anticipazione dello Stato, ai termini delle vigenti disposizioni.

I mutui predetti potranno commisurarsi sino alla differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile ed il sussidio in conto capitale e qualora siano assistiti dal concorso dello Stato, il concorso stesso cessa a far tempo dalla data dell'eventuale estinzione anticipata dell'operazione.

Il Ministero dell'Agricoltura e Foreste è autorizzato a svolgere attività intese a promuovere ed a svilupparе la cooperazione agricola di produzione, di servizio e di trasformazione, soprattutto mediante la formazione professionale di dirigenti tecnici ed amministrativi, la istituzione di borse di studio e di perfezionamento pratico per giovani che intendano dedicarsi all'attività cooperativa, l'assistenza tecnico-finanziaria volta a realizzare od a consolidare iniziative associative, specie in zone dove prevale la piccola impresa. Per l'attuazione di tali compiti è autorizzata la spesa di lire un miliardo in ragione di lire 200 milioni per esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

ART. 22. - ORGANIZZAZIONE ED ATTREZZATURE DI MERCATO. — Per favorire la regolare immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte agevolando le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformzaione e vendita da parte di enti ed associazioni di produttori, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-1961 al 1964-65.

Tale somma sarà erogata:

— per la concessione del contributo statale negli interessi sui prestiti contratti da enti ed associazioni di produttori per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti, nonchè per la concessione di contributi sulle spese complessive di gestione; nel primo caso di contributo non può superare il limite di lire 4 annue per ogni 100 lire di capitale dato in prestito e per la durata di un anno e sarà stabilito in relazione all'effettivo costo del denaro, alla natura del prodotto ed alle condizioni di mercato; nel secondo caso il contributo non può essere superiore al 90 per cento della spesa complessiva di gestione;

— per spese occorrenti per la costruzione da parte del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, da affidare in gestione ad enti ed associazioni di produttori.

Con decreto del ministro per l'Agricoltura e per le Foreste di concerto con il ministro per il Tesoro e con ministro per l'Industria e Commercio saranno fissate le norme per la gestione senza fini di lucro dei predetti impianti.

TITOLO III - Provvedimenti per la bonifica, l'irrigazione e la colonizzazione

CAPO I - Opere pubbliche di bonifica

ART. 23. - IRRIGAZIONE E BONIFICA. — Per l'esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, numero 1087, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui esistenti ed alla più immediata utilizzazione delle acque, è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi e 250 milioni, in ragione di 6 miliardi e 850 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65.

Con decreti del ministro per l'Agricoltura e le Foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre '54, n. 1087, e dal primo comma del presente articolo.

E' altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, in ragione di 2 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica connesse a complessi irrigui, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 24. - OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA MONTANA. — E' autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di 5 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65 per la esecuzione delle opere pubbliche di bonifica montana di cui agli articoli 19 e 20 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

CAPO II - Norme per la esecuzione delle opere pubbliche

ART. 25. - NUOVE AGEVOLAZIONI. — Nei territori specificatamente indicati nel primo comma dell'articolo 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè in quelli classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, può essere anticipata dallo Stato l'intera spesa di costruzione delle opere pubbliche di bonifica.

La quota di spesa a carico della proprietà privata anticipata dallo Stato è recuperata in 15 anni e su di essa sarà applicato l'interesse del 2 per cento; l'ammortamento avrà inizio dall'anno successivo al collaudo delle singole opere.

ART. 26. - DICHIARAZIONE DI URGENZA ED INDIFFERIBILITA'. — Le opere di competenza statale e privata e quelle di miglioramento fondiario eseguibili ai termini delle vigenti leggi, riconosciute di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 92 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive integrazioni e modificazioni, possono essere dichiarate urgenti ed indifferebili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ad eccezione di quelle di esclusivo interesse delle singole aziende.

La dichiarazione di urgenza e di indifferibilità è inserita nei provvedimenti di appropriazione dei progetti.

ART. 27. - AGEVOLAZIONI PER LA ESECUZIONE DELLE OPERE. — Il ministro per l'Agricoltura e le Foreste è autorizzato ad anticipare le somme occorrenti alla progettazione di opere pubbliche di bonifica e di opere private a servizio di più fondi, da eseguire nel quinquennio 1960-61 al 1964-65 o, in casi eccezionali, a provvedere nello stesso quinquennio direttamente a studi, progettazioni e ricerche di interesse generale. Le somme anticipate sono ricuperabili sullo stato finale dei lavori.

Il credito del consorzio di bonifica verso i proprietari per la esecuzione di opere di competenza privata, siano esse comuni a più fondi o particolari ad un dato fondo, equiparato ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di competenza statale agli effetti della riscossione con le norme ed i privilegi vigenti per l'imposta fondiaria, secondo quanto è stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui i crediti dei consorzi verso i proprietari si riferiscano all'esecuzione di opere di competenza privata, assunta di ufficio in base all'articolo 42 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Su richiesta dei proprietari interessati, i consorzi possono assumere la esecuzione delle opere di cui al primo comma, anche in attesa della formazione e del completamento del piano generale di bonifica e della sua approvazione, sempre che le opere siano sussidiate in quanto necessarie ai fini della bonifica, ai termini dell'articolo 2 e dell'articolo 8 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Ai crediti dei consorzi verso i proprietari si applica il disposto del secondo comma.

CAPO III - Sviluppo e consolidamento della proprietà contadina

ART. 28. - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE. — Nel quinquennio dal 1960-'61 al 1964-'65 è autorizzata la spesa di:

— lire 5 miliardi, in ragione di lire 1 miliardo per esercizio, per la concessione di sussidi in conto capitale, per la esecuzione delle opere di cui all'articolo 3 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni;

— lire 2 miliardi e 500 milioni, in ragione di lire 500 milioni per esercizio, per la concessione di sussidi per l'acquisto di terreni o di case di abitazione ai sensi dell'articolo 5 della legge 1 febbraio 1956, numero 53;

— lire 10 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per esercizio, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121.

E' autorizzato il limite di impegno di lire 400 milioni in ciascun esercizio dal '60-'61 al 1964-'65 per la concessione del concorso dello Stato sui mutui per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le annualità relative saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in ragione di lire 400 milioni nel 1960-'61; 800 milioni nel 1961-62; 1.200 milioni nel 1962-63; 1.600 milioni nel 1963-1964; 2.000 milioni dal 1964-1965 al 1989-90; 1.600 milioni nel 1990-91; 1.200 milioni nel 1991-92; 800 milioni nel 1992-93 e 300 milioni nel 1993-94.

Il tasso di interesse dei mutui per la formazion e lo arrotondamento della piccola proprietà contadina, previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 e successive modificazioni e integrazioni, da porsi a carico dei beneficiari, è stabilito nella misura del 2 per cento, per gli acquisti effettuati nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-1965.

Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata della operazione.

Le disposizioni sulla proprietà contadina richiamate e contenute nella legge 1 febbraio 1956, n. 53 e nelle leggi successive, sono prorogate al 30 giugno '65 con le modicazioni e le integrazioni della presente legge.

ART. 29. - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE. — Oltre le agevolazioni tributarie di cui alle leggi menzionate nell'ultimo comma dell'articolo precedente sono concesse le seguenti agevolazioni.

Le imposte sul reddito dominicale ed agrario dei terreni nonchè le sovrimposte e addizionali comunali e provinciali non si applicano sui terreni pervenuti in proprietà a contadini, a norma del D.C.P.S. 24 febbraio '48, n. 114 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè delle leggi 31 dicembre 1947, n. 1629; 21 ottobre 1950, n. 841; 12 maggio 1950, numero 230 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente al periodo di avviamento dell'azienda che si stabilisce in 5 anni.

La durata della esenzione è elevata a 8 anni nei territori classificati montani ai termini della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, ed in quelli indicati al primo comma dello art. 44 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

L'esenzione decorre dal primo gennaio dell'anno successivo alla data dell'acquisto dei terreni.

Per i terreni già pervenuti in proprietà a contadini alla data di entrata in vigore della presente legge l'esenzione si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a detta data e per il periodo non ancora trascorso per il compimento rispettivamente dei 5 e degli 8 anni.

L'esenzione cessa quando i terreni sono alienati prima della scadenza dei termini suindicati.

Tutti gli atti ed i documenti occorrenti per la formazione o l'arrotondamento

nel testo integrale approvato dal Consiglio dei Ministri

della piccola proprietà contadina sono esenti dall'imposta di bollo.

I documenti suddetti verranno inoltre rilasciati gratuitamente dalle autorità competenti salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

ART. 30. - VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA' CONTADINA NEI COMPRENSORI DI RIFORMA. — E' autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, in ragione di 15 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per le opere di completamento delle strutture essenziali, per l'incremento della produttività economico-agraria nei territori oggetto d'intervento, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230; 21 ottobre 1950, numero 841; 9 agosto 1954, numero 639 e della legge regionale siciliana 27 dicembre 1950, n. 104

E' altresì autorizzata la spesa di lire 9 miliardi, in ragione di 3 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1962-63, per l'espletamento di compiti di assistenza tecnica e di valorizzazione economico-agricola attribuiti agli enti e sezioni di riforma fondiaria, nelle rispettive circoscrizioni.

Le somme di cui al presente articolo sono ripartite, nei limiti degli stanziamenti annuali, tra gli enti interessanti, con decreti del ministro per l'Agricoltura e le Foreste e vengono erogate nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, numero 224.

Per esse non sono consentite le operazioni di cui allo articolo 2 della legge 28 luglio 1952, n. 993 e all'articolo 3 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Per l'esplicazione dei compiti di cui ai precedenti commi, sono applicabili le disposizioni che regolano le attività degli enti interessati, ivi comprese quelle in materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali e tributarie.

CAPO IV - Organizzazione e compiti dei consorzi di bonifica e degli enti di colonizzazione

ART. 31. - DELEGA. — Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti i compiti, le strutture, lorganizzazione e le attività dei consorzi di bonifica.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) semplificare la procedura in materia di bonifica e di trasformazione fondiaria, al fine di consentire la più rapida attuazione dei programmi dei consorzi di bonifica;

b) realizzare nei comprensori iniziative necessarie alla valorizzazione economico-sociale.

Il Governo è altresì delegato ad emanare, nel termine suddetto, decreti aventi valore di legge ordinaria per modificare le norme legislative concernenti gli enti di colonizzazione di cui alle leggi 27 novembre 1939, n. 1780, 31 dicembre 1947, n. 1629; 9 agosto 1954, numero 339; 16 giugno 1927, n. 1100 ed al R.D.L. 17 maggio 1946, n. 498; al D.C.P.S. 18 marzo 1947, n. 281; ovvero istituiti in applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

La riforma dovrà ispirarsi ai seguenti criteri:

a) consentire agli enti suddetti, anche al di fuori degli attuali territori di competenza e particolarmente a favore dell'impresa coltivatrice, lo svolgimento di attività dirette alla assistenza tecnica ed alla valorizzazione economico-agricola, entro i limiti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629;

b) attribuire agli enti stessi compiti in materia di ricomposizione fondiaria sulla base di quelli demandati ai consorzi di bonifica e compiti inerenti alla acquisizione, trasformazione ed assegnazione dei terreni espropriati per inadempienza ad obblighi di bonifica o di miglioramento fondiario;

c) attuare la fusione ed il riordinamento degli enti medesimi.

TITOLO IV - Nuovi apporti alla dotazione finanziaria della Cassa per il Mezzogiorno

ART. 32. - AUTORIZZAZIONE DI SPESA. — E' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1964-65, a favore della Cassa per il Mezzogiorno, ad integrazione della sua dotazione, per la esecuzione di opere straordinarie dirette in modo specifico al progresso agricolo.

La dotazione di cui al comma precedente, sarà iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 agosto '50, n. 646, modificato con l'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

La predetta spesa sarà computata ai fini della determinazione della aliquota riservata, a norma dell'articolo 32 ai territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V - Disposizioni finali

ART. 33. - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONCORSO DELLO STATO SUI PRESTITI E MUTUI. — Lo intervento dello Stato di cui all'articolo 9, all'articolo 17, all'articolo 20 ed all'articolo 28, secondo comma, della presente legge, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario — all'uopo prescelti tra quelli autorizzati — che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato intersindacale per il credito ed il risparmio, con decreto del ministro per il Tesoro di concerto con il ministro per l'Agricoltura e le Foreste.

L'intervento dello Stato di cui al comma precedente è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di pre-ammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del precedente comma — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè della eventuale provvigione per scarto cartelle — e quella di ammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure indicate ai richiamati articoli 9, 17, 20 e 28 della presente legge.

ART. 34. - DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI SUSSIDI IN CONTO CAPITALE E DI CREDITO AGEVOLATO. — Gli ispettori compartimentali e provinciali della agricoltura, gli ispettori ripartimentali forestali, nella rispettiva competenza, provvedono alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e del concorso statale nei prestiti e mutui.

Gli ispettori provinciali della agricoltura provvedono alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento dei sussidi in conto capitale e dei concorsi nei prestiti e mutui di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 della presente legge.

I decreti di concessione dei sussidi a norma della presente legge, emanati dai capi degli ispettorati, competenti per materia per spesa, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie regionali o provinciali dello Stato e degli uffici distaccati della Corte dei conti.

Sui provvedimenti di concessione dei sussidi emanati dai predetti uffici del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, quando la spesa per la esecuzione delle opere o per la effettuazione degli acquisti non superi la somma di lire 5 milioni, e sugli ordinativi tratti sulle aperture di credito dello stesso Ministero per il pagamento dei sussidi, il controllo è esercitato in sede dei rendiconti presentati, a termine di legge, dai funzionari delegati.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e muti a tasso agevolato previsti dalla presente legge, gli Ispettori provvedono a norma dell'articolo 53 del Regolamento alla legge sul credito agrario approvato con D. M. 23 gennaio 1928.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ,per i pagamenti di competenza degli ispettori compartimentali e provinciali dell'agricoltura e degli ispettori ripartimentali forestali, è autorizzato a disporre la emissione di ordini di accreditamento fino all'importo massimo di 300 milioni.

Per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento previste dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1938, numero 1760 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 35. - MODIFICHE ALL'ART. 59 DEL D.P.R. 29 GENNAIO 1928, n. 645. — I periodi di esenzione dalla imposta sul reddito dominicale dei terreni sono aumentati di anni cinque per i lavoratori di trasformazione e di bonifica previsti dal T. U. 29 gennaio 1958, n. 645, articolo 59, commi 3, 7 e 8 che siano stati eseguiti od

iniziati nel quinquennio dal 1969-61 al 1964-65. Il maggior beneficio si applica per i lavori di trasformazione e di bonifica attuati in conformità delle direttive di cui al precedente articolo 3.

ART. 36. - RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLA SPESA. — Per gli interventi da effettuare nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni, è riservata una quota della spesa complessiva — autorizzata con la presente legge — non inferiore al 40 per cento.

ART. 37. - SPESE GENERALI. — E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, in ragione di lire 800 milioni per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per gli oneri di carattere generale dipendenti dalla applicazione della presente legge.

Con decreti del ministro del Tesoro, su proposta del ministro per l'Agricoltura e per le Foreste, sarà provveduto, in ciascun esercizio, alla ripartizione ed alla conseguente iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste delle spese autorizzate con il presente articolo.

ART. 38. - VARIAZIONI COMPENSATIVE. — Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, nel quinquennio dal 1960-61 al 1964-65, potranno essere apportate variazioni compensative alle autorizzazioni integrative di spesa previste per i relativi esercizi nei vari articoli della presente legge, su richiesta del ministro per la Agricoltura e per le Foreste.

ART. 39. - NORME FINANZIARIE. — Alla spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9, 17 e 23 — secondo comma — della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondente riduzione del fondo per pronteggiare gli oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 40. - NORME FINANZIARIE. — Per far fronte alle altre spese considerate dalla presente legge il ministro per il Tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche dal 1960-61 al 1964-65 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo, pari allo ammontare delle spese stesse per ciascun esercizio.

ART. 41. - NORME FINANZIARIE. — I mutui di cui al precedente articolo 40 da ammortizzarsi in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il ministro per il Tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del ministro medesimo.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del Tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Alle spese relative all'esercizio 1960-61 si provvede con corrispondenti riduzioni dei fondi per fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per lo esercizio medesimo.

ART. 42. - NORME FINANZIARIE. — Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488.

ART. 43. - NORME FINANZIARIE. — Il ministro per il Tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1960-61 al 1964-65, alle variazioni di bilancio connesse con la applicazione della presente legge.

PROPOSTA DI LEGGE DEL SEN. AMIGONI

Esercizio delle concessioni minerarie da parte degli E. L.

Il Senatore Amigoni ha presentato in questi giorni una proposta di legge che interessa particolarmente i comuni e le provincie a carattere montano.

Dice la relazione:

Alcuni Comuni e Provincie hanno ottenuto, in virtù delle disposizioni transitorie del R.D. 29/7/1927, n. 1433 sulla disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere, la concessione perpetua di miniere da parte dello Stato.

Gli Enti locali citati, non essendo peraltro in grado per difficoltà tecniche dei propri uffici e per la loro stessa natura giuridica di poter gestire direttamente in forma economicamente redditizia iniziative tanto complesse, sono stati sempre autorizzati a concedere a terzi l'esercizio delle concessioni mediante contratti di subconcessione.

Tuttavia, la norma dell'art. 17 del citato R.D. numero 1443, secondo cui « le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione », sembra vietare qualsiasi forma di contratto per l'esercizione lo sfruttamento delle miniere. Tale opinione è stata suffragata da recenti sentenze della Magistratura, che hanno decretato la nullità dei contratti stipulati dai Comuni.

E' apparso quindi necessario promuovere una disposizione legislativa atta a chiarire la posizione dei Comuni titolari di concessioni minerarie in riferimento alla facoltà ad essi sempre riconosciuta di assicurare la coltivazione delle miniere mediante contratti di subconcessione.

La presente proposta di legge si prefigge proprio questo scopo, assicurando agli Enti locali interessati le entrate di cui godono attualmente nel rispetto della loro autonomia.

Testo del disegno di legge:

Art. 1

Le Provincie ed i Comuni titolari di concessioni minerarie sono autorizzati a concedere a terzi l'esercizio delle concessioni stesse.

Fermi restando i controlli previsti dalla Legge Comunale e Provinciale, i contratti di cui al precedente comma debbono essere consentiti dal Ministero dell'Industria e del Commercio. Il consenso deve essere richiesto dagli Enti titolari delle concessioni entro il termine perentorio di un mese dalla data di approvazione dei contratti da parte degli organi di controllo.

Il Ministero provvede sulla richiesta di consenso entro tre mesi dalla presentazione della domanda: trascorso detto termine senza che il Ministero stesso si sia espresso, il consenso si intende dato.

Art. 2

Le norme della presente legge si applicano ai rapporti contrattuali in corso, ferma restando la loro durata. Il consenso del Ministero dell'industria e del Commercio deve essere richiesto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I dirigenti BIM, gli Amministratori delle Comunità Montane e dei Consigli di Valle facciano pervenire entro i termini indicati (5° giorno del mese per i BIM, 15° per le Comunità) alla nostra Direzione le notizie, gli articoli, i saggi che intendono far comparire sulle rispettive pagine mensili de "Il Montanaro d'Italia".

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LE PROPRIETA' DI MONTAGNA

Il sen. Cemmi ha presentato in questi giorni al Senato un disegno di legge concernente: «Modificazioni e proroga di norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina e dei territori montani».

La relazione dice:

Le norme in esame, riducendo il costo degli atti di trasferimento, intendono favorire la formazione di unità poderali efficienti, eliminando, o, quanto meno, riducendo il fenomeno antieconomico della polverizzazione della proprietà terriera: fenomeno diffusissimo e grave soprattutto nei territori di montagna.

Per dare una idea di quanto sia incredibile la polverizzazione di certa proprietà basta dire che un notaio con sede in territorio di mezza montagna, nel nord Italia, durante l'anno 1958, su un totale di 370 atti di trasferimento immobiliare, ne ha ricevuti 144 di valore inferiore alle lire centomila e 96 di valore compreso tra le cento e le duecentomila lire.

I vantaggi fiscali assicurati, nel settore dei trasferimenti, alle piccole proprietà contadina e montana sono notevoli: ma, paradossalmente, non se ne possono giovare i passaggi di proprietà di valore minimo, che dovrebbero, invece, essere preferenzialmente agevolati. Infatti, per conseguire i benefici in parola, è naturalmente prescritta una documentazione atta a provare che il singolo trasferimento presenta le caratteristiche, oggettive e soggettive, volute dalla legge.

Se non che tale legittima cautela importa, per ogni atto, una spesa che, se pure non rilevante in via assoluta, è sempre sproporzionata e pesante per atti di modesto valore. E tale spesa aumenta per di più in relazione alla distanza dei beni trasferiti e della residenza dei contraenti dagli uffici da cui viene rilasciata la documentazione e si aggrava soprattutto per i territori montani.

In pratica, entro il limite di valore di lire duecentomila, detta spesa non supera o pareggia l'importo delle agevolazioni fiscali che si vogliono con essa conseguire.

Ne deriva che proprio i trasferimenti che più meritano di essere incoraggiati, perchè hanno luogo nelle zone più depresse, dove la polverizzazione della proprietà terriera raggiunge punte incredibili, sono in effetti esclusi dai benefici fiscali per essi specialmente dettati.

L'esperienza insegna che spesso si rinuncia addirittura a sanzionare con atti formali i trapassi di proprietà, perchè il loro costo rappresenta una troppo alta percentuale del valore venale dei beni, quando non lo supera.

Ad eliminare l'inconveniente è sembrato opportuno proporre che, per i trasferimenti di beni rustici di valore non superiore a lire duecentomila. la documentazione richiesta ai fini in oggetto sia sostituita da un semplice certificato del Sindaco competente per territorio.

Sembra al proponente che la norma possa venire accettata, non solo perchè necessita eliminare l'inconveniente lamentato, ma anche perchè il pericolo di una evasione fiscale, che solo giustifica la necessità di una documentazione sulla natura del trasferimento, non è neppure ipotizzabile per i valori in esame. Non si compra infatti, per speculare sulla rivendita, un fondo di così modesto valore: il costo degli atti, gli impacci e le noie delle trattative con il fisco sono di per sè sufficienti a sconsigliare speculazioni del genere, che darebbero risultati opposti agli sperati.

Ad aumentare il disagio e le difficoltà fin qui lamentate si aggiunge la interpretazione restrittiva delle leggi adottata in talune zone da parte degli organi competenti.

Non si considera, ad esempio, proprietà montana la possidenza di quote indivise di terreni; non si concedono le agevolazioni previste se non si acquista per un certo minimo di reddito imponibile o di superficie agricola; non si considera proprietà montana suscettibile di arrotondamento quella inferiore a certi limiti di reddito; non si ammettono a godere delle agevolazioni in parola coloro che hanno superato i settanta o sessant'anni di vita, secondo che siano uomini o donne e così via.

Ai più stridenti di questi inconvenienti si è creduto opportuno di ovviare, stabilendo che debbano considerarsi proprietà montana o contadina anche le quote indivise e che si debbano applicare le norme di favore anche alle proprietà con redditi minimi.

E' parso poi opportuno, limitatamente alle zone montane, date le loro peculiari caratteristiche, precisare ciò che il legislatore non ha voluto escludere. che cioè le agevolazioni si riferiscono anche ai fabbricati trasferiti separatamente dai terreni, quando abbiano chiara destinazione agricola; nonchè, entro ragionevoli limiti, di valore, anche agli atti posti in essere per unificare la proprietà dei fabbricati.

A questo proposito è bene ricordare che la polverizzazione è un fenomeno che si riscontra su larga scala anche pei fabbricati in montagna, dove si hanno costruzioni rustiche, composte essenzialmente di stalla, fienile e a volte da un piccolo vano ad uso di cucina, divise tra parecchi proprietari. Non c'è dubbio, a parere del proponente, che risponda alle finalità della legge sui territori montani facilitare la concentrazione in una sola ditta anche di questo tipo di proprietà.

Altro punto sul quale il proponente ritiene di richiamare l'attenzione del Senato, per una regolamentazione più consona agli scopi voluti dalle leggi in questione, è quello relativo al regime fiscale dei conguagli divisionali.

E' noto che essi sono soggetti al regime fiscale delle compravendite: non si vede quindi perchè non debbano poter fruire delle agevolazioni proprie dei trasferimenti di proprietà contadina o montana, quando essi rappresentano addirittura un mezzo tipico e assai frequente per arrotondare le proprietà fra condividenti. E' sembrato quindi opportuno stabilire, senza equivoci, che anche ai conguagli divisionali, ricorrendo le previste circostanze, siano applicabili le agevolazioni fiscali dettate per i trasferimenti classici, sia che i conguagli medesimi risultino dal contesto dell'atto, sia che vengano accertati successivamente.

Ad eliminare un trattamento di sfavore ai trasferimenti di fondi rustici in territorio montano, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si propone che anche per questi valga l'esenzione dalle imposte di bollo, come previsto per gli atti interessanti la piccola proprietà contadina.

Un'altra norma in materia che sembra opportuno modificare, per ragioni di economia e di funzionalità degli Uffici del registro, è quella prevista dall'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e disposizioni correlative. Secondo tale norma i contraenti che hanno usufruito delle disposizioni fiscali di favore per la piccola proprietà contadina decadono dal beneficio se rivendono volontariamente o cessano di coltivare il fondo direttamente, entro il termine di cinque anni dal trasferimento.

E' una ipotesi che si verifica eccezionalmente e solo sotto la spinta del bisogno, data la particolare psicologia del contadino, specie di montagna, il quale, se acquista del terreno, lo fa sempre per esigenze della sua famiglia e non per speculare sulla ipotetica rivendita a prezzo maggiorato. L'esperienza ormai sufficientemente lunga suffraga questa constatazione.

D'altra parte questa norma comporta un lavoro di grande mole per gli Uffici del registro, i quali debbono iscrivere per ogni atto del genere un articolo a campione unico, che deve poi venire «appurato», come si dice in gergo fiscale.

Ciò determina, come è stato rilevato dagli Ispettorati competenti, un grave appesantimento nel lavoro già tanto complesso, specialmente negli uffici periferici dove si è meno attrezzati anche tecnicamente, non esistendovi sezioni specializzate il maggior numero degli atti in questione.

Sembra al proponente in armonia con gli interessi dell'Amministrazione eliminare questa superflua formalità per uno scrupolo cautelativo contro ogni eventualità di evasione, si propone che la condizione imposta dal citato articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, non valga limitatamente ai trasferimenti fino a lire 500.000 di valore: limite, a parere del proponente, sufficiente a garantire l'Amministrazione da ogni velleità di evasione.

Il proponente ritiene anche opportuno richiamare l'attenzione del Senato sulla prossima scadenza delle disposizioni a favore della piccola proprietà contadina, che cesseranno di avere efficacia il 30 giugno 1960.

Pare allo scrivente che esse debbano venire prorogate a tempo indeterminato. Infatti il loro scopo è di natura permanente, se ricorrono le previste condizioni oggettive e soggettive.

Per ragioni di affinità e di stretta connessione, sembra logico ed equo estendere la nuova disciplina anche ai trasferimenti di stabili in zona montana, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Un altro aspetto della sperequazione conseguente alla applicazione nei territori montani di leggi a carattere nazionale sta nel fatto, universalmente noto, che la valutazione dei beni rustici in base ai coefficienti fissi stabilito dalle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 335, comporta spesso in montagna accertamenti di valore superiore (a volte in misura anche del 300 per cento) a quello venale in comune commercio.

Nella ricordata discussione sulle nuove norme in materia di imposta di registro si è autorevolmente ricordato che, secondo lo spirito della legge e la volontà del legislatore, tale forma di valutazione automatica non è obbligatoria, potendo il contribuente chiedere che si proceda secondo il sistema tradizionale.

Per adeguare la legge alle particolari situazioni ricordate si è ritenuto di precisare il modo con il quale il contribuente, per i trasferimenti di immobili montani, può chiedere la valutazione secondo le norme generali stabilite dalle leggi del Registro e sulle successioni.

Ritiene il proponente che il presente provvedimento incontrerà l'approvazione del Senato, attuando esso un principio equitativo, tanto più necessario ora che l'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari è stata raddoppiata, pei valori inferiore al milione.

Testo del Disegno di Legge

Art. 1.

Le esenzioni fiscali concesse per gli atti posti in essere per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1° febbraio 1956, n. 53, e quelle concesse con l'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con l'articolo unico della legge 13 gennaio 1955, n. 21, e con la legge 26 marzo 1956, n. 226, si applicheranno anche dopo la scadenza prevista nelle leggi sopra richiamate.

Art 2

Per godere del trattamento tributario di favore di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, e della legge 13 gennaio 1955, n. 21, modificata con la legge 26 marzo 1956, n. 226, limitatamente ai contratti di valore non superiore a lire 200.000, il certificato dell'Ispettorato agrario o rispettivamente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste può essere sostituito da attestazione del Sindaco del Comune dove si trovano i beni oggetto dell'atto per il quale è domandato il trattamento di privilegio. Nel caso che, in sede di revisione, il valore dei beni trasferiti venga definito in misura superiore a lire 200.000, le parti che abbiano goduto del trattamento di favore con la produzione del solo certificato del Sindaco dovranno produrre la documentazione completa entro 90 giorni dalla data in cui l'accertamento di valore è diventato definitivo.

Art. 3.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche per i trasferimenti delle case non situate nel fondo, ed anche censite in catasto fabbricati, quando sia accertato, nei modi stabiliti dall'articolo 1 della legge 13 gennaio 1955, n. 21, che l'acquisto è fatto allo scopo di dotare piccole proprietà coltivatrici di fabbricati destinati all'abitazione, al ricovero del bestiame, al ricovero e alla custodia dei prodotti, delle sementi, dei concimi, dei mangimi e dei mezzi di coltivazione, alla prima lavorazione dei prodotti.

Nei territori montani le norme di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 991, si applicano anche ai trasferimenti di proprietà e agli atti di permuta di fabbricati fatti a scopo di riunire in uno stesso proprietario parti del medesimo fabbricato, quando il valore del contratto non superi le lire 500.000.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, modificata con la legge 1° febbraio 1956, n. 53, e della legge 25 luglio 1952, n. 991, modificata con la legge 13 gennaio 1955, n. 21, si applicano anche ai conguagli tra condividenti risultanti da atto divisionale, anche se i conguagli siano accertati successivamente alla registrazione degli atti, limitatamente ai terreni e fabbricati assegnati a coltivatori diretti, sempreché sia documentato, nelle forme previste dalle singole leggi, che sussistano relativamente ai terreni e ai fabbricati per i quali è richiesto il trattamento di favore gli elementi richiesti dalle leggi stesse.

Nel caso che l'esistenza di conguagli risulti dall'accertamento, i contraenti avranno 90 giorni dalla data del concordato o dalla data in cui l'accertamento di valore sia divenuto definitivo per produrre la documentazione prevista dalle leggi.

Art. 5.

In ogni caso le agevolazioni fiscali di cui alle leggi 6 agosto 1954, n. 604 e 25 luglio 1952, n. 991, e relative modificazioni ed aggiunte, si applicano, sempreché ricorrano le circostanze nelle leggi stesse previste, e limitatamente ai beni assegnati a coltivatori diretti, agli atti per la suddivisione tra i soci dei beni le cooperative o le comunanze abbiano usufruito dei benefici fiscali.

Art. 6.

Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.

Art. 7.

Gli atti di trasferimento immobiliare che hanno fruito delle agevolazioni per la piccola proprietà coltivatrice non sono soggetti alla decadenza di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604 e all'articolo 6 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, se i beni trasferiti sono di valore non superiore alle lire 500 mila.

Art. 3.

Per i trasferimenti di beni rustici, a qualunque titolo, che hanno luogo nei territori dei Comuni amministrativi riconosciuti, in tutto o in parte, montani, a' sensi della legge 25 luglio, n. 991 e successive modificazioni, la richiesta intesa a che la valutazione segua secondo i criteri stabiliti dalla legge di registro e da quella sulle successioni, anzichè in base ai coefficienti fissi di cui alle leggi 20 ottobre 1954, n. 1044 e 27 maggio 1959, n. 335, può essere fatta nell'atto di trasferimento, nella denuncia di successione o in tempo successivo, mediante istanza in carta esente da bollo e con sottoscrizione non autenticata.

Art. 9.

Agli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge 6 agosto 1954, n. 604, e loro successive modificazioni, si considera proprietà contadina e proprietà montana, a tutti gli effetti, anche la quota indivisa di fondo rustico.

Per la concessione delle agevolazioni fiscali ai trasferimenti di cui alle dette leggi non può essere fissato un minimo di superficie o di reddito imponibile nè alla proprietà già posseduta nè a quella acquistata.

Per opere straordinarie di pubblico interesse

I Ministri dei L.L.P.P. e del Tesoro hanno presentato al Parlamento il seguente D.L.:

Art. 1.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635, si provvede mediante la concessione di contributi integrativi costanti trentacinquennali nella misura corrispondente alla differenza fra quella del 6,73 per cento necessaria per coprire l'intero ammortamento dei mutui da contrarsi dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti al tasso attuale del 5,80 per cento e quella del contributo concesso ai Comuni stessi, ai sensi degli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 3 e 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e di quelli integrativi previsti dalla presente legge il limite di impegno, autorizzato a termini dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esercizio 1959-60, con la lettera c) dell'articolo 6 della legge 30 luglio 1959, n. 540, di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio medesimo è aumentato di lire 50.000.000; detto limite di impegno per gli esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63 e 1963-64, non potrà essere inferiore a lire 200 milioni; e, per l'esercizio 1964-65, non potrà essere inferiore a lire 150 milioni.

Alla concessione dei contributi integrativi per l'assunzione da parte dello Stato degli oneri sopra specificati, si provvede con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa con il Ministro del tesoro.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 647, quale è stato modificato con l'articolo 3 della legge 29 luglio 1957, n. 635.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 50 milioni derivante dall'aumento del limite di impegno per l'esercizio 1959-60 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 25 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

IL MONTANARO d' Italia

* COMUNITA' E CONSIGLI DI VALLE *

Notevolissimo consuntivo di opere per il consiglio della valle Valsesia

IL « Consiglio della Valle, Valsesia, presieduto dal Ministro on. Giulio Pastore, fondato nel settembre 1946, ha doppiato il 13° anno di vita, con un larghissimo consuntivo di opere e di realizzazioni. Oltre l'attività svolta per il potenziamento turistico che ha visto l'organizzazione di grandi manifestazione a carattere biennale, che hanno preso il nome di « Estate Valsesiana », il Consiglio ha puntato decisamente verso la soluzione dei più gravi problemi che assillavano la vita della Valle,, dove lo spopolamento aveva inciso per oltre il 55 per cento, nel giro di settant'anni. In una decina di anni, risolte le questioni più urgenti, il Consiglio della Valle ha affrontato e risolto il problema della viabilità, con opere, finanziate dallo Stato ai sensi delle leggi a favore delle aree depresse, per un totale che supera di parecchio i due miliardi di lire.

Oltre alla sistemazione delle strade esistenti (con particolare riguardo alle fondovalli che potranno essere ultimate nel corso dei prossimi due esercizi finanziari) si sono ottenuti gli allacciamenti con i Comuni, ancora serviti dalle mulattiere. Per quest'ultima opera, restano da completare le rotabili di Rimella e di Rossa, per le quali esiste però uno stanziamento disponibile di cento milioni per la prima e di venti milioni per la seconda. Il Consiglio della Valle si è anche interessato per « aprire » nuove vie di « comunicazioni: sotto questo profilo merita particolare attenzione la costruzione in atto della strada della Colma (che costerà, globalmente, più di mezzo miliardo), rotabile che collegherà la Valle con i laghi del nord e con le grandi vie di comunicazione turistica internazionale. Una strada di raccordo, nella parte media della Valle, denominata « strada della sponda destra » è stata recentemente finanziata, sempre dallo Stato per interessamento del Presidente on. Pastore, per il primo lotto di cinquanta milioni di lire.

La grande attività per portare a termine il programma iniziato nei confronti della viabilità, non ha diminuito l'impiego verso tutti gli altri settori della vita valligiana: il potenziamento del patrimonio zootecnico, boschivo, la valorizzazione di tutte le produzioni locali.

Il Consiglio di Valle segue poi direttamente, da sempre, ogni iniziativa locale e privata, giovandosi anche di un ufficio aperto permanentemente a Varallo, con personale addetto allo svolgiment di qualsiasi pratica, sia che riguardi la applicazione della legge per la Montagna (operante in tutta la Valle, grazie anche all'opera di sollecitazione impostata continuamente), sia che si riferisca ad ogni problema locale.

Nello scorso 1959, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato istituito, su proposta del Consiglio della Valle e su interessamento del suo Presidente, il Comprensorio di Bonifica montana che sta per diventare funzionante, con programmi di massima già impostati e tali da portare, con la gradualità voluta, benefici di grande efficacia in tutti i Comuni, consorziati nello stesso Consiglio di Valle che sta svolgendo la pratica per ottenere il riconoscimento ufficiale.

Con notevole sforzo finanziario sono stati organizzati alcuni concorsi di particolare rilievo che stanno per avere il loro svolgimento: uno a favore dei miglioramenti delle stalle e delle concimaie; un secondo a favore dei miglioramenti degli edifici delle varie località a fini turistici; un terzo riservato alla valorizzazione del patrimonio zootecnico.

Per favorire i giovani della montagna, in modo che possano frequentare più facilmente gli istituti scolastici del capoluogo della Valle, il Consiglio ha promosso una vasta azione di assistenza scolastica, assicurando a tutte le famiglie interessate, residenti nelle Vallate più alte, un contributo in danaro, pari al 90% della spesa che le famiglie stesse devono affrontare per gli abbonamenti quotidiani sulle linee automobilistiche pubbliche.

I molteplici impegni di un programma tanto vasto non impediscono la programmazione di tutte le altre attività — ormai tradizionali — che riguardano il movimento turistico. Per i prossimi mesi estivi è, infatti, in programma la VIII edizione dell'« Estate Valsesiana » che sarà aperta nel prossimo luglio, a Varallo con un « Festival del fiore della montagna » con sfilata di carri allegorici, un concorso di pittura sullo stesso tema del fiore della montagna; un convegno folcloristico ed una manifestazione tendente a porre in risalto l'opera degli Enti locali, con la presenza delle municipalità, per l'inaugurazione dei gonfaloni che il Consiglio della Valle ha voluto fossero acquistati e preparati da tutti i Comuni. La iniziativa è in atto. Il programma dell'« Estate » si completerà poi in una serie di altre manifestazioni artistiche, sportive, folcloristiche, spettacolari che saranno organizzate nei centri principali della Valle, in modo che tutte le Valli, in cui si divide la Valsesia, possano venire interessate.

Al fine di coordinare meglio l'opera propagandistica, è stata assunta recentemente, una simpatica iniziativa: sulle segnalazioni degli enti turistici, dei Comuni e dei privati, a tutti coloro che sono soliti trascorrere le loro vacanze in Valsesia è stata inviata una tesserina di « Amici della Valsesia » e le risposte pervenute, la consistenza delle iscrizioni stanno già a dimostrare la perfetta risultanza degli esiti rispetto alle previsioni.

Praticamente impossibile riferire su tutti gli altri aspetti minori delle attività: tra l'altro, il Consiglio pubblica pure una rivista mensile dal titolo « Valsesia » che dibatte i particolari problemi contingenti della zona.

Tutto verrà comunque riassunto in occasione dell'assemblea plenaria, che si riunisce ogni due anni e che dovrà essere indetta nei prossimi mesi, con la partecipazione di tutti i Sindaci e delle forze più vive della zona: in quella sede, sulla scorta dei risultati ottenuti, non si mancherà, come è avvenuto nel passato, di trarre nuovi motivi di impegno per continuare con lo stesso slancio degli anni, fecondissimi, che sono trascorsi.

CESARE PASTORE

Notiziario

Il Consiglio della Valle Stura si è riunito in Demonte il 1° febbraio ed ha espresso voti alle Superiori Autorità, affinchè il Valico italo-francese del Colle della Lombarda, in comune di Vinadio, sia aperto al traffico internazionale con la prossima stagione estiva.

***

L'Assemblea Generale della Comunità Montana della Valle Camonica, si è riunita il 7-11-60, in Breno sotto la presidenza del sen. Cemmi.

Ha svolto una relazione il Pres. del Cons. d'amministrazione prof. dottor Giacomo Mazzoli.

***

Il Convegno organizzato dal Centro Prov.le della montagna fiorentina si terrà in Scarperia il 3 e 4 aprile p.v. Vi parteciperanno i rappresentanti delle Provincie delle C. di C., delle Comunità Montane dei Consorzi BIM e degli Enti Montani della Toscana. Assisteranno i rappresentanti dell'Uncem nella Regione.

NELL'ALTA VAL BORMIDA

Riunito il consiglio di valle

Domenica 28 febbraio a Bardineto nei locali del Ristorante XX Settembre si è riunito in sessione ordinaria il Consilio dell'Alta Valle Bormida.

Presenti quasi tutti i rappresentanti dei dieci comuni, hanno partecipato alla assemblea in qualità di tecnici il dott. Lava direttore dell'Ente Provinciale del Turismo e il prof. Della Barba Ispettore ripartimentale dell'Agricoltura della Provincia.

La Amministrazione Provinciale di Savona era rappresentata dall'on. Bartolomeo Bolla Deputato al Parlamento e Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti.

Assiste il segretario signor Pinna Antonio.

In apertura di seduta su proposta dell'avv. Cigliuti, presidente del Consiglio, la assemblea all'unanimità elegge alla presidenza della seduta l'on. Bolla B. con ciò chiaramente dimostrando i sentimenti di riconoscenza per l'attività svolta dal Parlamentare in favore della Alta Valle Bormida.

Dopo un breve indirizzo di saluto, prende la parola l'avv. Cigliuti per svolgere la relazione illustrativa dell'ordine del giorno:
Bilancio Preventivo 1960;
Nomina del segretario;
Nomina del tesoriere;
Comprensorio di Bonifica Montana.

In particolare il presidente si sofferma a parlare sull'attività svolta per la realizzazione dell'obiettivo che rappresenta una tappa fondamentale ai fini dello sviluppo della vallata: il comprensorio di bonica montana colla conseguente approvazione di un piano di bonifica interessante tutta la valle Bormida.

Tutto il nostro programma è condizionato alla classificazione del Comprensorio ha detto il Presidente e, anche se la soluzione del problema non può essere immediatamente prossima, tuttavia abbiamo la certezza di riuscire prima di tutto perchè l'iniziativa è seria e sussistono tutti i requisiti voluti dalla legge e in secondo luogo perchè i parlamentari della Provincia stanno adoperandosi attivamente per noi.

Traccia quindi un programma di attività imperniato soprattutto su alcune manifestazioni come la Mostra Mercato dell'Alta Valle Bormida che verrà ripetuta a Calizzano o nel mese di agosto e su alcune realizzazioni come il mercato settimanale di Valle e la Mutua Bestiame che, attualmente alla fase di studio saranno al più presto avviate ad esecuzione.

L'on. Bolla prende quindi la parola per complimentarsi innanzitutto col Consiglio per quanto finora è stato realizzato e per assicurare il suo continuo interessamento in favore dei molti problemi.

Riferendosi in modo particolare all'Agricoltura auspica la creazione di cooperative e una più stretta collaborazione tra i produttori.

Il dott. Lava che interviene nella discussione della relazione del Presidente assicura il Consiglio sulla collaborazione dell'Ente Provinciale del Turismo che, egli afferma, è decisamente orientato verso la valorizzazione del turismo montano.

L'Ente provinciale del Turismo non mancherà li contribuire tangibilmente ha concluso il dottor Lava al successo delle manifestazioni che il Consiglio ha in programma e che riguardano il settore.

Anche il prof. della Barba, dopo aver ricordato che il progresso della vallata per quelle che attiene alla agricoltura va ricercato nel miglioramento della zootecnica, ha assicurato che seguirà colla massima attenzione tutti i problemi che saranno prospettati alla sua amm.ne dal Consiglio riservandosi i più opportuni interventi.

Il dott. Nari intervenendo nella discussione sulla relazione del Presidente, afferma che è necessario in questo momento concentrare tutti gli sforzi sulla classificazione del comprensorio di bonifica montana e riferendosi alla recente missione svolta a Roma col Presidente, in cui tanta parte ha avuto l'on. Bolla ha constatato con compiacimento che la Direzione Generale della Economia Montana del Ministero dell'Agricoltura ha già impartito istruzioni al Corpo Forestale per l'elaborazione del piano generale di bonifica.

Ha concluso raccomandando a tutti i Sindaci presenti la sollecita elaborazione dei dati richiesti per ogni singolo comune enunciando alcuni criteri che potranno aiutare le amministrazioni in tale attività preparatoria.

Sono quindi intervenuti nella discussione i consiglieri Michelotti che ha posto l'accento sul problema del latte, Patetta, Cigliuti di Millesimo, Zoppi di Millesimo, Conati sulla Mutua del Bestiame.

Si è quindi passati all'esame dell'ordine del giorno e si è proceduto alla approvazione all'unanimità del progetto di bilancio preventivo 1960 e a maggioranza degli altri argomenti.

Alle ore 13,30 il Presidente ha dichiarato chiusa la seduta.

La riunione della Giunta del Consiglio di Val di Intelvi

La Giunta del Consorzio a carattere permanente denominato « Consiglio di Valle della Valle Intelvi » si è riunita, per la prima volta, sotto la presidenza del gr. uff. avv. Giberto Bosisio e presenti i componenti sigg.: cav. uff. G. Battista Carminati - Sindaco di San Fedele; cav. Antonio Meroni - Sindaco di Ramponio Verna; avv. Ermilio Gelpi - Sindaco di Castiglione ed il dott. Francesco Capilupi - assessore di Lanzo Intelvi, con l'assistenza del rag. Livio Russotti, Segretario del Comune di San Fedele Intelvi. Assente giustificato l'assessore provinciale comm. dr. ing. Angelo Foiadelli.

Scopo della riunione è stato l'esame del programma dei lavori da sottoporre all'approvazione del Consiglio; programma che si riassume:

— proposta per i rappresentanti, di cui all'art. 3 dello Statuto, ad integrazione del Consiglio;

— studio per predisporre dei dati concreti intesi alla istituzione della zona franca Vall'Intelvese;

— problemi turistici con particolare riferimento ai mezzi di trasporto funiviarie e funicolari;

— incremento della ricettività alberghiera con miglioramento dei pubblici esercizi;

— predispozione di un piano regolatore viabile della Valle;

— rimboschimento ed incremento del patrimonio zootecnico;

— vessillo con gli emblemi dei Comuni facenti parte del Consorzio.

La Giunta ha dato mandato al sig. Presidente per istruire le pratiche sopra accennate di concerto con i signori componenti della Giunta all'uopo incaricati. Infine, ad unanimità, ha approvato il seguente ordine del giorno:

« LA GIUNTA del Consorzio permanente denominato « Consiglio di Valle della Valle Intelvi », con soddisfazione, PRENDE ATTO che l'on. Amministrazione Provinciale ha appaltato i lavori per la sistemazione della strada provinciale Osteno-Porlezza e CONFIDA in una sollecita esecuzione, stante le precarie condizioni in cui trovasi tale arteria.

INVOCA che la deviazione dalla strada provinciale S. Fedele-Garage-Madonna del Garello, approvata sin dal 1957, sia attuata possibilmente prima dell'entrante stagione.

FA PRESENTE la opportunità che la importante consortile Argegno-Schignano-Castiglione, col raccordo Veglio-Casasco, sia passata alla Provincia analogamente a quanto è già stato fatto per altre strade consortili di montagna.

Inoltre, in considerazione del sensibile incremento del traffico con automezzi di notevole mole, specie nei mesi estivi, CHIEDE che con urgenza sia adeguatamente corretta la importante provinciale Argegno-Lanzo con particolare riferimento all'imbocco da Argegno e alle curve, nonchè al compimento del tratto terminale verso Lanzo ».

Vetrina

Alta Val Bormida

E' uscito, con la data del 19 febbraio, il primo numero del quindicinale « Alta Val Bormida », organo ufficiale del Consiglio della Valle, costituito con Decreto del Prefetto di Savona il 25 luglio 1959 tra i comuni di: Bardineto, Calizzano, Cengio, Cosseria, Massimino, Millesimo Murialdo, Osiglia, Plodio e Roccavignale.

Il giornale, oltre ad un articolo di presentazione del Presidente del Consiglio di Valle, avv. Giacomo Cigliuti, contiene, sotto la rubrica « Quindici giorni nella nostra Valle », copiose notizie dai vari comuni che compongono il Consiglio, particolarmente per quanto riguarda le situazioni locali di carattere economico e quelle relative alle opere pubbliche.

Da segnalare un importante articolo dovuto al dottor Carraro, Ispettore Forestale di Savona, che illustra ampiamente il miglioramento dei boschi della Alta Valle Bormida.

Siamo certi che il nuovo periodico sarà un valido strumento per diffondere tra la popolazione le nuove idee e le nuove impostazioni di politica montana e servirà soprattutto ad unire sostanzialmente gli amministratori e gli abitanti della zona, ed a far dimenticare, come auspica il Presidente avv. Cigliuti, certe forme di superate mentalità e abitudini e gretti campanilismi.

Corso per la formazione professionale a Sondrio

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, accogliendo una proposta avanzata dall'iIspettorato Ripartimentale delle Foreste di Sondrio, ha concesso i finanziamenti necessari per lo svolgimento di un corso per la formazione professionale di elementi da impiegare come osservatori della neve con speciale riguardo alla formazione delle valanghe.

Lo scopo che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sondrio si ripromette di conseguire attraverso lo svolgimento del corso, il quale verrà probabilmente ripeuto ogni anno, è la costituzione di un nucleo di uomini che sappiano osservare con criteri scientifici i fenomeni nevosi e siano quindi in grado di fornire preziose notizie sul pericolo delle valanghe, sugli interventi di soccorso, sull'ubicazione delle difese relative, sulla costruzione delle stesse, nonchè su precauzioni da adottare per conferire maggiore sicurezza alle vie di transito ed ai cantieri operai dislocati in alta montagna.

Fino ad ora dette notizie venivano attinte soltanto all'esperienza locale la quale, pur costituendo un prezioso elemento d'indagine, può essere molto più efficace se integrata da osservazioni di carattere scientifico e da interpretazioni altrettanto rigorose.

La formazione professionale di osservatori della neve potrà quindi riuscire utile anche per ogni altra zona d'Italia ove gli osservatori stessi potranno accorrere quando richiesti. Ed infatti l'iniziativa del Corpo Forestale di Sondrio è stata immediatamente ed enutsiasticamente appoggiata da importanti Enti ed innanzitutto dal Club Alpino Italiano.

Il corso per la formazione professionale di osservatori della neve si svolgerà a Bormio con frequenti gite in altre zone montane.

La direzione del corso sarà assunta dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Sondrio.

Formazione dei pascoli

nei comprensori di bonifica montana

Quali appassionati di problemi di montagna, anche se necessariamente costretti, per l'angolo ristretto di visualità sul quale ci troviamo, al limitare territorialmente l'indagine, ci si consenta ancora una volta di esprimere le nostre impressioni le quali provengono dalla esperienza quotidiana e, opportunamente vagliate, potranno prestarsi ad essere utilizzate per la soluzione dei quesiti che ci stanno a cuore: la formazione di comprensori razionali di pascolo e la ricostruzione della proprietà in unità economiche.

E' ormai un dato concreto, accettato da tutti, che il cardine dell'economia montana è poggiato sullo sfruttamento dei boschi e sull'allevamento del bestiame trattandosi di due risorse naturali insostituibili anche se varie altre attività, affatto trascurabili, vanno ugualmente incoraggiate e sostenute

I boschi appaiono sufficientemente tutelati dalle norme in vigore e vigilati e curati dai competenti organi. Non così i pascoli.

Eppure se i boschi danno un reddito sicuro altrettanto avviene per i pascoli con la differenza che quest'ultimo più immediato e i prodotti trovano più facile assorbimento nel mercato nazionale.

Vediamo cosa accade.

La proprietà degli Enti pubblici ed i demani (Comuni, Università Agrarie, altri Enti) non sempre è bene amministrata. La ragione principale non va ricercata nella negligenza degli amministratori ma nel fatto che gran parte dei demani sono possessi contestati da altri Comuni limitrofi.

Quante vertenze secolari pendono dinanzi ai Commissariati per la Liquidazione degli Usi Civici?

Spesso queste vertenze non sono state portate avanti ad alcuna Autorità giudiziaria Esse, avuta origine dal mancato accordo delle Commissioni interessate, in sede di formazione del catasto rustico, racchiudono attualmente grosse estensioni cosidette «cuscinetto» sulle quasi si esercita un'autorità promiscua di due o più Enti con i risultati disastrosi che si conoscono.

La proprietà privata è polverizzata e questo aggettivo non ha bisogno di superlativi. E' antieconomica e questa è la prima se non la sola causa dello spopolamento in atto in montagna.

Prendiamo a caso un Comune dell'alta Valle del Velino in Provincia di Rieti.

Superficie totale del territorio, Ha 4.6000; superficie boscata, Ha 1.400; superficie trasformabile in pascolo razionale, Ha 1.800; superficie trasformabile in prati naturali o artificiali, Ha 1.300; particelle catastali n. 15.000 circa.

Quando si tenga presente che il solo Comune ha proprietà di 2.000 ettari si ha subito una precisa idea delle dimensioni della proprietà privata.

Facciamo seguire ora un confronto tra la popolazione zootecnica esistente (dati 1959) e quella che vi potrebbe essere alimentata tenendo conto delle indicazioni contenute nel Regolamento tipo provinciale, limitatamente ai soli animali bovini ed ovini che in questa occasione interessano maggiormente.

Bestiame esistente:

bovini 170; ovini 2.000.

Bestiame che vi potrebbe essere alimentato:

bovini 1500-1700; ovini 4000-4500, oppure un numero misto corrispondente di bovini ed ovini.

Il divario è evidente; superfiui commenti.

Eppure i pascoli per loro natura sono eccelienti ed i terreni una volta trasformati a prato potrebbero fornire, con abbondanti letamazioni, il fieno necessario per il lungo inverno. Una parte degli ovini si sposterebbe per qualche mese più a valle utilizzando le erbe degli uliveti, dei vigneti e degli altri prati nei Comuni ove l'allevamento del bestiame non è preminente nell'indirizzo agricolo. Come si vede una utilità anche per la bassa valle.

Allo stato attuale nulla si può fare prima della costituzione dei comprensori di pascolo e della ricostituzione dei prati in unità economicamente apprezzabili. Un quintale di fieno raccolto con i mezzi attuali (falce a mano e somarello) spaventa il coltivatore per la enorme fatica che richiede; una stessa quantità di foraggio raccolto con i mezzi che la tecnica moderna offre (falciatrici meccaniche, mototrattrici ecc.) richiede minore lavoro di ogni altra attività agricole e dà in montagna un maggiore reddito.

Per la costituzione dei comprensori in argomento due vie si possono seguire:

1) l'acquisto da parte di Enti pubblici (Azienda di Stato per le Foreste Demaniali, Comuni);

2) la costituzione di Consorzi.

La prima, teoricamente possibile, in pratica si presenta irta di insormontabili ostacoli.

Va subito osservato che per l'acquisto è necessario il consenso del venditore in quanto allo stato attuale della legislazione non sembra vi siano norme che consentono lo esproprio per pubblica utilità. La procedura forzosa è ammessa esclusivamente per i «terreni comunque rimboschiti» come da art. 7 della legge 25-7-1952, n. 991 e soltanto da parte della nominata Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Tale procedura dovrebbe essere consentita anche ai Comuni. In tal senso una modifica all'art. 6 della citata legge n. 991.

E' naturale che non si può parlare di comprensorio quando inframmezzate vi rimangano piccole proprietà private sulle quali l'Ente che amministra il pascolo non può esercitare alcun diritto. Nè può venire in mente ad alcuno che sia possibile ottenere l'umanità dei consensi per la compravendita. Quando anche ciò accadesse rimarrebbe sempre l'impossibiltà di stipulare i contratti per materiale irreperibilità degli intestatari catastali (emigrati anche all'estero, deceduti ecc.). Come è noto il valore trascurabile delle piccolissime proprietà terriere in montagna non compensa le spese necessarie per le compravendite regolari, le divisioni dopo le successioni e, talvolta, le stesse successioni. Ne consegue che i passaggi di proprietà per atti tra vivi avvengono sulla parola o a mezzo di scrittura riducentesi a mera ricevuta del corrispettivo pagato. Le divisioni tra gli eredi non vengono effettuate che in misura non superiore al 4-5%.

Col susseguirsi delle generazioni, dall'epoca dell'impianto, i proprietari reali non corrispondono più agli intestatari catastali dei fondi rustici e l'ente che si proponesse di effettuare le operazioni di acquisto di cui sopra o dovrebbe rinunciarvi in partenza oppure accingersi a decenni di lavoro per l'aggiornamento del catasto, a proprie spese.

Si tengano presenti le 15.000 particelle sopra enunciate.

Non è questa la sede per discutere sulla utilità o meno del catasto così come è disciplinato attualmente in Italia ma è evidente che l'eccessiva lentezza delle pratiche, la precipua fiscalità, la scarsissima importanza agli effetti della prova della proprietà e altre ragioni ancora hanno condotto alla lamentata situazione di cui si è fatto cenno, particolarmente in montagna.

Il catasto appare paragonabile ad un uomo in coma: non è morto ma non è neppure vivo.

A nostro avviso un periodo di sospensione dell'applicazione delle attuali leggi che lo disciplinano potrebbe spingere gli interessati a regolarizzare le varie pendenze. Il tutto accompagnato dalla massima semplificazione delle relative pratiche e da una minima spesa (tassa fissa).

Diversamente nessuno avrà interesse a modificare l'attuale assurdo stato di cose sebbene il solo pagamento di poche lire di imposta fondiaria costituisca talvolta problema di non facile soluzione dovendo richiamare alla memoria tutte le congiunzioni sulle frazioni di cui si è fatto tesoro in quinta elementare.

L'art. 36 della legge sulla montagna opportunamente favorisce la ricostruzione delle proprietà. Peraltro la norma se non accompagnata dalla formazione dei pascoli risulta frammentaria e la sua utilità non è apprezzata sufficientemente.

La seconda via è quella della costituzione dei consorzi. Qui non appare applicabile l'art. 9 della più volte citata legge 991 dato che la norma, al secondo comma fa riferimento alla sola gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà degli Enti pubblici e collettivi.

L'art. 16 ed i successivi aventi per oggetto l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica dei territori montani troverebbero applicazione sempre dopo la riunificazione in argomento.

Noi, tuttavia, propendiamo per la prima soluzione e cioè per l'acquisto da parte dei Comuni e per la successiva costituzione delle aziende speciali previste dal prefato articolo 9.

Posti in essere i necessari strumenti legislativi questi non incontrerebbero apprezzabile resistenza perchè i privati proprietari, per la maggior parte si sentirebbero alleggeriti da un inutile quanto fastidioso gravame.

All'inizio abbiamo fatto cenno anche alle proprietà degli enti pubblici ed ai demani ma soltanto per logico corollario. Soltanto cioè per indicare i lati negativi che si riscontrano tra i beni pubblici.

Per ultimo una forma di amministrazione la più decentrata possibile consentirebbe l'adeguamento alle infinite varietà delle situazioni locali da disciplinare.

OLINDO LOPEZ

Nota economica

Il montanaro al mercato

Nel quadro dei mercati agricoli e forestali, la caratteristica principale, nella seconda quindicina di febbraio, è stata ancora la tendenza dei prezzi ad allinearsi, nel loro complesso, verso una confortante stabilizzazione, stabilizzazione che rappresenta indubbiamente il presupposto più importante per lo svolgimento di un sereno esercizio dell'attività produttiva.

Sul libero mercato del frumento, si è consolidata la ripresa che ha condotto il settore allo sviluppo di molti scambi. Il grano tenero ha mostrato una domanda molto ampia nei confronti della disponibilità. I produttori, difatti, hanno già rarefatto le loro riserve così che si sono avuti diffusi rialzi di prezzo. Tendenzialmente più riflessivo e calmo il granoturco, avendo gli allevatori di bestiame completato le scorte; i prezzi, però, rimangono invariati su fondo alquanto sostenuto.

In generale equilibrati i mercati dei cereali minori le cui richieste sono abbastanza importanti; le quote permangono invariate con qualche aumento, specie per l'orzo.

Rifornimenti abbondanti per gli ortaggi e prezzi più calmi. Continua soddisfacentemente la esportazione delle mele, anche se i prezzi non sono ritenuti abbastanza remunerativi. Con lo attuale ritmo si prevede il totale esaurimento delle scorte. L'esportazione è diretta prevalentemente verso tutti i mercati dell'Europa centrale.

In ribasso le mandorle. Le diminuite richieste estere hanno provocato leggeri regressi dei prezzi a Bari, più sensibili a Catania. Stazionarie le nocciuole.

Nel settore vinicolo, un fatto importante per la stabilizzazione dei relativi mercati su prezzi confacenti ai costi di produzione, è costituito dalla decisione degli Organi competenti di accogliere la richiesta delle organizzazioni agricole, intesa ad ottenere il ripristino delle agevolazioni fiscali per l'alcool prodotto dalla distillazione di un determinato contingente di vino scadente. Ciò apporterà indubbio miglioramento al mercato del vino, che attualmente non presenta possibilità di realizzi remunerativi ai produttori.

I mercati del bestiame bovino da macello hanno mantenuto all'incirca analogo orientamento della precedente quindicina. Solo i vitelli da latte, disponibili in maggiore misura, hanno registrato alcune leggere flessioni di prezzo, che si sono ripercosse sulla media generale del prezzo di riferimento ai fini della disciplina delle importazioni, per un centinaio di lire a quintale.

I soggetti da vita hanno sviluppato un maggiore interesse; gli scambi sono stati piuttosto attivi, specialmente per i buoi da lavoro e le bovine da latte.

Il mercato suinicolo ha presentato ancora un comportamento oscillante: prezzi, nel complesso, lievemente cedenti dei capi grassi largamente offerti; più equilibrata la situazione di mercato dei capi d'allevo.

Nel comparto degli ovini, la tendenza dei capi da macello è apparsa piuttosto fiacca specialmente nelle zone di più intenso allevamento. Le pecore da reddito hanno invece mantenuto buona attività e prezzi sostenuti.

Nel settore lattiero-caseario, l'offerta del burro ha continuato ad espandersi determinando ulteriori flessioni del prezzo, che pertanto è disceso ad un livello tale da far scattare il congegno del prezzo minimo per la sospensione delle importazioni. Infatti con decreto del Ministro per il Commercio estero, pubblicato il 16 febbraio è stata sospesa l'importazione di burro da qualsiasi provenienza.

Inferiore al normale è stato il volume degli scambi del formaggio grana, il quale ha, tuttavia, mantenuto invariate le quotazioni, su basi abbastanza sostenute. Cedenze di prezzo si sono invece registrate per il gorgonzola e gli altri formaggi a pasta molle. Più attivo, in contrapposto, il mercato dei formaggi a pasta semidura con dffusi miglioramenti di prezzo per l'emmenthal e lo sbronz. Normale l'anlamento mercantile del pecorino.

Un fatto che potrà avere ripercussioni favorevoli sui mercati zootecnici — segnatamente della carne — è la richiesta ufficiale avanzata dalla Confederazione dei Coltivatori diretti, diretta ad ottenere l'istituzione di un prezzo minimo per il pollame, il cui basso prezzo, disturba il mercato del bestiame da macello.

Immutata situazione per il legname da lavoro. A Belluno si è registrato ancora uno scarso volume di affari e limitata affluenza di operatori. Le quotazioni sono però rimaste ferme sulle precedenti posizioni. Le richieste più consistenti sono state registrate nel Cadore ove è stato particolarmente richiesto il tavolame di abete. Anche in Toscana la richiesta è stata particolarmente ristretta, specialmente nei confronti del legname per uso edilizio. Le quotazioni pur essendo rimaste ancorate, nella generalità dei casi alle quote della precedente quindicina, hanno registrato alcuni lievi ed isolati miglioramenti.

Nell'Italia meridionale, particolarmente nelle Calabrie, il mercato è apparso invece ancora sostenuto. Il pino, sia in tronchi che in tavolami, il castagno, l'ontano e la quercia hanno formato oggetto delle più larghe transazioni. I prezzi hanno segnato rivalutazione apprezzabili.

In fase regressiva i prezzi dei fieni dato l'approssimarsi della primavera. La stagione mite ha favorito, infatti, la produzione degli erbai autunno-invernali. Altre diminuzioni di 100 lire il quintale si sono verificate in numerosi mercati. Al contrario la paglia è sempre attivamente richiesta. Nonostante gli alti livelli raggiunti, i prezzi hanno beneficiato di altri leggeri aumenti.

Fiacca l'attività dei mangimi e prezzi in diminuzione.

PREZZI DI MERCATO

CEREALI E SOTTOPRODOTTI della loro lavorazione, in lire per quintale:	
Brescia: frumento tenero fino	6.700/6.800
Cuneo: frumento tenero mercantile	6.600/6.700
Treviso: segale nazionale	5.500/5.600
Treviso: orzo vestito	5.400/5.600
Bergamo: granoturco nazionale fino	4.400/4.500
Rovigo: farinaccio	4.150/4.200
tritello	3.800/3.900
crusca	3.500/3.600
cruschello	3.500/3.600
PATATE E LEGUMI, in lire per quintale:	
Belluno: patata comune	1.800/2.100
Bolzano: patata comune bianca	1.800
Avellino: patata comune bianca	2.100/2.300
Brescia: patata comune bianca	2.300/2.600
Verona: fagiuoli cannellini	17.000/18.000
gagiuoli verdoni	10.500/10.700
FRUTTA FRESCA E SECCA, in lire per Kg:	
Avellino: nocciole tonde	230
nocciole lunghe S. Giovanni	270
noci di Sorrento	400
castagne	68
Bolzano: mele Morgenduft	70/80
mele Kalterer	65/70
Renette champagne	70/75
PRODOTTI CASEARI, in lire per Kg:	
Belluno: formaggio Asiago, Montasio	480/560
Vicenza (Thiene): burro di affioramento	760
formaggio Asiago d'allievo	430/470
formaggio Asiago stagionato	620/670
L'Aquila: pecorino stagionato	1.100/1.200
BESTIAME DA MACELLO E DA ALLEVAMENTO, in lire per capo o per chilo:	
Belluno: vacche in avanzato stato di gravidanza, a capo	120.000/180.000
Treviso: vacche da frutto	150.000/180.000
Firenze: vitelle e vitelli da vita fino ad un anno	115.000/160.000
Cuneo: suini lattonzoli	9.000/11.000
Siracusa: pecore da allevamento	10.000/12.000
Caltanisetta: muli	86.000/97.000
Nuoro: capre da vita	5.000/7.000
Treviso: polli novelli rurali, in lire per Kg:	580/610
polli allevati in batteria per Kg:	250/270
galline per Kg:	600/630
uova fresche (al pezzo)	23/24
PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO OVINO, in lire per Kg:	
Caltanissetta: lane sudicie	580/620
pelli grezze di agnelli a lana bianca	850/900
pelli grezze di montoni	650/700
pelli grezze di capretti	2.700/2.800
pelli grezze di capre	900/950
Perugia: agnelli	470/500
Roma: ricotta fresca	330/360
Campobasso: lane saltate	750
LEGNA DA ARDERE E DA OPERA in lire per quintale:	
Belluno: legna da ardere stagionata, essenza forte	900/1.100
Campobasso: legna da ardere stagionata fino a 4 mesi, essenza forte	750
Cuneo: legna da segare di essenza forte	1.070
legna da segare di essenza dolce	710

NOTIZIARIO AMMINISTRATIVO

Il disegno di legge sulle migrazioni interne

Il Senato ha approvato all'unanimità il disegno di legge che, abrogando il regime vincolistico sulle emigrazioni interne instaurato dal fascismo, assicura la libera circolazione della manodopera all'interno del Paese. Il provvedimento non potrà risolvere certamente i grossi problemi che l'urbanesimo ha posto e pone nel nostro Paese. Tale questione resta e va affrontata su un piano di politica economica generale. «Con la presente legge -- ha affermato il Ministro Zaccagnini — noi riconosciamo l'esigenza di attuare un principio costituizonale, ma non bisogna nascondersi che peggioriamo certe situazioni di pesantezza del mercato di lavoro che gravano sui grossi centri. E' bene, dunque che noi consideriamo seriamente tale questione e studiamo i modi per dotare le amministrazioni dei grandi centri dei mezzi per risolverla». Il Ministro ha terminato affermando che quanto prima il Governo presenterà al Parlamento una riforma organica dell'intera materia.

Approvati alla Cassa per il Mezzogiorno progetti per 4 miliardi

Il Consiglio di amministrazione della Cassa del Mezzogiorno ha approvato progetti di viabilità ordinaria, turistica e di bonifica, bacini montani, bonifiche. Acquedotti turismo, asili infantili, pesca, contributi industriali, credito alberghiero, e progetti riguardanti le leggi speciali per la Calabria e Napoli, per un importo complessivo di 3 miliardi 981 milioni 283 mila lire.

Gli stanziamenti risultano così suddivisi per settori di intervento: viabilità ordinaria turistica e di bonifica lire 1 miliardo 196 milioni 245 mila; bonifiche bacini montani, lire 1 miliardo 413 milioni 438 mila; acquedotti lire 91 milioni 656 mila; turismo lire 172 milioni 575 mila; asili infantili, pesca lire 128 milioni 78 mila; contributi industriali lire 70 milioni 877 mila; crediti alberghieri lire 53 milioni; legge speciale per la Calabria, lire 836 milioni 462 mila; legge speciale per Napoli, lire 18 milioni 952 mila.

Cantieri di lavoro e di rimboschimento per l'anno 1960

Il Minisitro del Lavoro On. Zaccagnini, continuando l'opera di realizzazione del programma dei cantieri di lavoro e di rimboschimento per l'esercizio finanziario 1959-60, *ha disposto la cessione di* 1.351 *cantieri, di cui* 241 *di rimboschimento e* 1.110 *per costruzione di opere di pubblica utilità. Tali cantieri daranno lavoro a* 24.530 *operai disoccupati per complessive* 1 *milione* 982 *mila* 790 *giornate lavorative per una spesa totale di 2 miliardi e* 251 *milioni. Del contingente approvato fanno parte i cantieri riguardanti l'attuazione di programmi di costruzione, di asili infantili e scuole rurali realizzati in collaborazione con la Cassa per il Mezzogiorno e con il Ministero della Pubblica Istruzione nonchè quelli fruenti di contributi per materiali concessi dal Ministero dei Lavori Pubblici.*

(Continuazione dalla 1ª pag.)

una migliore e coordinata richiesta di applicazione di esse; occorre, in una parola, un più complesso corpo di consiglieri dei montanari e dei nuovi Enti montani che sappiano guidarli nella loro difficile vita economica.

Se la frase «potenziare in modo adeguato l'Amministrazione Forestale» vuole significare tutto questo, il prof. Patrone ci può trovare senz'altro consenzienti.

DIRETTORE
GIOVANNI GIRAUDO

REDATTORE CAPO RESPONSABILE
ARRIGO PECCHIOLI

Autorizzazione Tribunale di Roma N. 6096

Tip. Italstampa, largo Nazareno, 24
Roma - Tel. 684.766